

## PARTE SPECIALE

Modello ex D.Lgs. 231/2001

Gruppo Intermatica

Ver. 29 maggio 2009

# INDICE

PARTE SPECIALE 1 .....	4
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	4
1. Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamate dal d.lgs. 231/2001 .....	4
1.1 Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.) .....	4
1.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) .....	4
1.3 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) .....	4
1.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) .....	5
1.5 Frode informatica (art. 640-ter c.p.) .....	5
1.6 Le fattispecie di corruzione (artt. 318 e ss. c.p.) .....	5
1.7 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) .....	6
1.8 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) .....	6
1.9 Concussione (art. 317 c.p.) .....	6
1.10 Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.) .....	6
2. Funzione della Parte Speciale relativa ai reati nei rapporti con la P.A. ....	6
3. Le fattispecie di attività sensibili nei rapporti con la P.A. ai fini del d.lgs. 231/2001 .....	7
4. Il sistema in linea generale .....	8
4.1 Principi generali di comportamento .....	8
4.2 Principi procedurali (o protocolli di controllo specifici) .....	10
5. Il sistema delle deleghe e procure .....	11
6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza .....	12
PARTE SPECIALE 2 .....	13
I REATI SOCIETARI .....	13
1. I reati societari richiamati dall'articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001 .....	13
2. Funzione della Parte Speciale - Reati societari - .....	16
3. Le fattispecie di attività sensibili relative ai reati societari .....	16
4. Il sistema in linea generale .....	16
5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza .....	21
PARTE SPECIALE 3 .....	23
I DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO .....	23
1. Premessa .....	23
2. Le fattispecie di attività sensibili in relazione ai delitti con finalità di terrorismo e eversione dell'ordine democratico .....	24
3. Protocolli di controllo specifici .....	25
4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza .....	26
PARTE SPECIALE 4 .....	28
I REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE .....	28
1. Premessa .....	28
2. Le fattispecie di attività sensibili in relazione ai delitti contro la personalità individuale .....	30
3. Il sistema in linea generale .....	31
3.1 Principi generali di comportamento .....	31
3.2 Protocolli di controllo specifici .....	32
4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza .....	33
PARTE SPECIALE 5 .....	34
REATI TRANSNAZIONALI .....	34
1. Premessa .....	34
2. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente .....	35
3. Le fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati transnazionali .....	38
4. Funzione della Parte Speciale - Reati transnazionali - .....	38

5. Principi generali di comportamento .....	39
5.1 Principi procedurali .....	39
6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza .....	40
<b>PARTE SPECIALE 6</b> .....	<b>41</b>
<b>REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</b> .....	<b>41</b>
1. Premessa .....	41
2. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente .....	41
3. Funzione della Parte Speciale - Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro - .....	42
4. Le fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro .....	42
5. Il sistema in linea generale.....	43
5.1 Principi generali di comportamento.....	43
5.2 Principi procedurali specifici.....	44
6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza .....	50
<b>PARTE SPECIALE 7</b> .....	<b>51</b>
<b>REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA</b> .....	<b>51</b>
1. Premessa .....	51
2. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente .....	51
3. Le fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita .....	53
4. Regole generali .....	53
4.1 Principi generali di comportamento.....	54
4.2 Principi procedurali specifici.....	54
5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza .....	55
<b>PARTE SPECIALE 8</b> .....	<b>57</b>
<b>DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI</b> .....	<b>57</b>
1. Premessa .....	57
2. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente .....	57
3. Le fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati di criminalità informatica .....	59
4. Il sistema in linea generale.....	59
4.1 Principi generali di comportamento.....	60
4.2 Principi procedurali specifici.....	60
5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza .....	61
<b>PARTE SPECIALE 9</b> .....	<b>62</b>
<b>REATI DI ABUSO DI MERCATO</b> .....	<b>62</b>
1. Premessa .....	62
2. Reati richiamati dall'art. 25-sexies del d.lgs. 231/2001 .....	62
3. Illeciti amministrativi richiamati dall'art. 187-quinquies del TUF .....	63
4. Le informazioni privilegiate.....	64
5. Processi Sensibili in relazione ai reati di abuso di mercato .....	65
6. Funzione della Parte Speciale - Reati di abuso di mercato-.....	66
7. Principi procedurali specifici .....	66
8. I controlli dell'Organismo di Vigilanza .....	69

## PARTE SPECIALE 1

### RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

#### 1. Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamate dal d.lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001.

##### 1.1 Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Presupposto del reato in esame è l'ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta, che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito, e dunque in una distrazione dell'erogazione dalle sue finalità. Tale distrazione sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma per un'opera o un'attività diversa, sia nell'ipotesi della mancata utilizzazione della somma.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta, ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

##### 1.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Il reato in esame si configura quando taluno, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Controversi sono i rapporti fra la fattispecie in esame e quella cui all'art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Sul punto la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che: "L'art. 316 ter c.p. che sanziona la condotta di chi, anche senza commettere artifici o raggiri, ottiene per sé o per altri indebite erogazioni a carico dello Stato o di istituzioni comunitarie, è norma sussidiaria rispetto all'art. 640 bis c.p. e dunque trova applicazione soltanto quando la condotta criminosa non integra gli estremi di quest'ultimo reato. Ne consegue che...la condotta sanzionata dall'art. 316 ter (meno grave rispetto alla truffa aggravata) copre unicamente gli spazi lasciati liberi dalle previsioni di cui agli art. 640 e 640 bis c.p.)<sup>1</sup>.

##### 1.3 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore e conseguentemente si induce il soggetto passivo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale.

---

<sup>1</sup> Corte Costituzionale, 12 marzo 2004, n. 95, in Dir. e Giust. 2004, f. 16, p. 21.

In particolare, l'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell'esistenza o simulatrice dell'inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore.

Il raggiro, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistendo in un avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del d.lgs. 231/2001 è l'ipotesi aggravata di cui al comma 2, n. 1, dell'art. 640 c.p. per essere stato, cioè, il fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

#### 1.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La parte oggettiva del reato è indicata per relationem con il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 640 c.p. della quale ripete tutti gli elementi costitutivi, appena menzionati. L'elemento specializzante, cioè l'oggetto materiale sul quale deve cadere l'attività truffaldina, è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

#### 1.5 Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto in qualunque modo su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del d.lgs. 231/2001 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

#### 1.6 Le fattispecie di corruzione (artt. 318 e ss. c.p.)

Il reato di corruzione, in generale, consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio, il baratto dell'attività funzionale della Pubblica Amministrazione, a fronte della dazione di una somma di denaro od altra utilità da parte del privato nei confronti del pubblico ufficiale. E' sufficiente a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente la suddetta dazione.

Il codice penale distingue la corruzione propria da quella impropria. Il criterio discrezionale è dato dalla contrarietà ai doveri d'ufficio: la corruzione è propria se il mercimonio concerne un atto contrario ai doveri d'ufficio; la corruzione è impropria se il mercimonio ha per oggetto un atto conforme ai doveri d'ufficio.

La corruzione, poi, si scinde in antecedente e susseguente: la prima si ha se il compenso è pattuito anteriormente al compimento dell'atto e al fine di compierlo; la seconda si ha se il compenso concerne un atto già compiuto.

Segnatamente, la fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

La fattispecie di cui all'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri danaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio (quale definito dall'art. 358 c.p.), ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 c.p. (in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p.) si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

#### **1.7 Corruzione in atti giudiziari (art. 319- ter c.p.)**

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie.

In via esemplificativa, potrà rispondere del reato in esame la Società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.

#### **1.8 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata

#### **1.9 Concussione (art. 317 c.p.)**

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

Nel reato in esame si presume l'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio.

#### **1.10 Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

Omissis..... Tale ipotesi di reato estende le disposizioni di cui agli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma c.p. ai soggetti specificati nell'articolo 322-bis c.p. stesso.

## **2. Funzione della Parte Speciale relativa ai reati nei rapporti con la P.A.**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai dipendenti, nonché dai consulenti e partner, in relazione alle fattispecie di attività sensibili nei rapporti con la P.A.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti mantengano con la P.A. condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

I presidi principali per l'attuazione delle vigenti previsioni normative sono stati individuati in:

- a) un modello organizzativo e di controllo;
- b) codice etico;
- c) sistema sanzionatorio;

d) sistema di comunicazione.

Allo stesso modo sono stati individuati gli elementi caratteristici di ciascun presidio principale, ed in particolare:

- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza autonomo ed indipendente cui è affidato il compito di controllare il grado di effettività, adeguatezza, mantenimento ed aggiornamento del modello organizzativo, di razionalizzare le procedure decisionali (in un'ottica di documentabilità e verificabilità), di adottare un sistema chiaro di riparto dei compiti e delle responsabilità, di rendere operativo il flusso di informazioni tra le diverse funzioni aziendali e dalle stesse all'Organismo medesimo, di predisporre un sistema di reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi sociali;
- l'adozione di un codice etico e/o di un codice di condotta che costituisce la carta dei valori aziendali, debitamente diffuso a tutti i componenti della struttura aziendale ed ai Partner contrattuali, costantemente aggiornato;
- l'adozione di un sistema disciplinare volto a garantire efficacia ed effettività alle prescrizioni interne;
- la predisposizione di un sistema di comunicazione dettagliato, completo e costantemente monitorato attraverso, ad esempio, manuali operativi, piani di formazione del personale, reti intranet.

### 3. Le fattispecie di attività sensibili nei rapporti con la P.A. ai fini del d.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali del Gruppo Intermatica ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

In particolare, con riferimento ai reati oggetto della Presente Parte Speciale, sono stati individuati i seguenti Processi Sensibili:

- domande di permessi, licenze e concessioni;
- adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali, tecnici;
- richieste di agevolazioni di qualsiasi natura;
- contratti con la P.A. od enti locali;
- assunzioni obbligatorie;
- rapporti con organismi pubblici concernenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro;
- tutela dell'ambiente;
- il ricorso a consulenti o società prestatrici di servizi che si relazionano con la P.A. per conto delle società del Gruppo;
- attività svolta presso gli organi di Governo, Parlamento ed Enti locali, Comunità Europee ed altri organismi sovranazionali (in particolare presso i funzionari/direttori dei Ministeri), al fine di tutelare al meglio gli interessi della società (es. per la

predisposizione di pareri, regolamenti, modifiche normative, note tecniche), nonché per questioni sindacali, contrattazioni collettive;

- rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- assegnazione e gestione di incarichi di consulenze esterne;
- gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.);
- gestione dei progetti con alta interazione con la P.A.;
- gestione delle risorse finanziarie.

#### 4. Il sistema in linea generale

Le attività in tutti i Processi Sensibili sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice etico, ai valori e alle politiche delle società del Gruppo e, alle regole contenute nel Modello e nei protocolli attuativi dello stesso.

Le società devono essere dotate di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a. conoscibilità all'interno della società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società);
- b. chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri e responsabilità;
- c. chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- a. separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "segregazione delle funzioni");
- b. traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- c. adeguato livello di formalizzazione.

In linea generale, il sistema di organizzazione delle società rispetta i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

##### 4.1 Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle proprie attività, oltre alle regole di cui al Modello e, in particolare, a quelli indicate ai successivi paragrafi gli Organi sociali, i Dirigenti e i Dipendenti delle società del Gruppo, nonché i Consulenti e i Partner nell'ambito delle attività da essi svolte conoscono e rispettano:

- in generale, la normativa applicabile;
- i principi di Corporate Governance approvati dai Consigli di Amministrazione delle società del Gruppo Intermatica;
- il Codice Etico;
- il sistema di controllo interno (SCI), e quindi le procedure/linee guida aziendali e di Gruppo, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo della gestione.



I divieti di carattere generale appresso specificati si applicano in via diretta agli Organi sociali, ai Dirigenti e ai Dipendenti delle società del Gruppo, nonché ai Consulenti e ai Partner, in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi procedurali previsti nella presente parte speciale.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere tenuti secondo comportamenti corretti, formali e trasparenti, in linea con la normativa vigente, il Codice Etico adottato, le procedure aziendali e le disposizioni del presente Modello.

In particolare, è fatto divieto a dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partner, di:

- effettuare promesse o elargizioni in denaro a pubblici funzionari, italiani o stranieri, o a incaricati di un pubblico servizio;
- effettuare regali o altri omaggi, al di fuori della prassi aziendale (definita dal Codice Etico), cioè regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, iniziative di carattere benefico o culturale, o comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore. I regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire opportune verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- promettere o accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della P.A., italiana o straniera, che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favor dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia: chiunque riceva omaggi o vantaggi non compresi nelle fattispecie consentite è tenuto a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- presentare false dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in esso contenuti.

Ogni operazione effettuata nei confronti della Pubblica Amministrazione deve essere adeguatamente documentata al fine di consentire la rintracciabilità di ogni fase del processo.

Coloro che intrattengono rapporti con la P.A. per conto delle società del Gruppo devono possedere apposita delega formale ad operare in tal senso. Le deleghe devono definire in modo chiaro i poteri del delegato e la relativa linea di riporto gerarchico nello svolgimento delle attività specifiche. Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti anche una specifica procura scritta.

## 4.2 Principi procedurali (o protocolli di controllo specifici)

Relativamente alle attività commerciali di carattere rilevante, quali richieste di permessi e/o presentazione di qualsiasi atto, documento, dichiarazione, istanza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi pratica concernente l'attività presso gli uffici pubblici, la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta o richiesta di finanziamenti pubblici, occorre individuare, attribuendo loro debita evidenza, adeguate procedure che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'OdV tutta la documentazione di supporto.

Ai fini del rispetto delle regole e dell'osservanza dei divieti elencati nei precedenti paragrafi e capitoli, i Destinatari del Modello dovranno attenersi alle procedure qui di seguito descritte, oltre che alle regole e principi generali contenuti nella Parte Generale: questo sia in Italia sia all'estero.

Sono stabilite le seguenti regole:

- ai Dipendenti e ai componenti degli Organi sociali che intrattengono rapporti con la P.A. per conto delle società del Gruppo con il potere di impegnare le società stesse deve essere attribuito formale potere in tal senso mediante inserimento in procura; per gli altri soggetti aziendali deve essere prevista una specifica attribuzione nell'ambito della responsabilità organizzativa;
- i contratti tra le società del Gruppo e le società di Service, i Consulenti e i Fornitori che intrattengono rapporti con la P.A. devono: a) essere definiti per iscritto; b) contenere clausole che tengano conto di quanto indicato in prosieguo nel presente paragrafo e, in particolare, contenere clausole, definite con l'assistenza della Direzione Affari Legali, finalizzate al rispetto del D.lgs. 231/2001; c) specificare espressamente eventuali procure a trattare con la P.A.;
- i Consulenti e i Fornitori devono essere scelti con metodi trasparenti che permettano la tracciabilità delle scelte operate nell'assegnazione degli incarichi;
- nei contratti con i Consulenti e con i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola con cui: a) ogni società del Gruppo comunica di aver adottato un Codice Etico e un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001; b) il Consulente o il Fornitore si impegna a tenere nell'ambito dei rapporti instaurati con le società del Gruppo comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D.lgs. 231/2001. L'inadempimento, anche parziale, di tali obbligazioni sono sanzionate con la facoltà delle società del Gruppo di sospendere l'esecuzione del contratto e/o di recedere unilateralmente dallo stesso, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il medesimo contratto, fatto salvo il diritto della società interessata al risarcimento degli eventuali danni subiti;
- nella gestione del rapporto con i Consulenti e Fornitori devono essere previsti meccanismi e strumenti di rendicontazione tali da fornire evidenza precisa del contenuto e del valore delle attività svolte e dei costi sostenuti dal Consulente o dal Fornitore. In particolare tali strumenti prevedono:
  - ✓ richiesta al Fornitore/Consulente di verbali relativi allo stato di avanzamento dell'attività svolta;
  - ✓ l'inserimento in rendiconto dei soli costi per i quali alla data di predisposizione del verbale sia stata verificata l'inerenza;

- ✓ specifici controlli per verificare l'aderenza della fornitura o della prestazione con quanto definito nell'ordine d'acquisto nonché per verificare la corrispondenza della fattura del Fornitore o del Consulente a quanto effettivamente ricevuto da dalla società interessata.
- sono vietate operazioni di pagamento in contanti, salvo casi eccezionali esaurientemente documentati;
- le dichiarazioni rese ad enti pubblici italiani o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere informazioni assolutamente veritiere. La gestione dei fondi eventualmente ottenuti deve essere trasparente e prevedere la compilazione di un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione degli stessi;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- alle ispezioni amministrative, fiscali e previdenziali devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. La documentazione delle ispezioni e i relativi verbali devono essere conservati a cura della funzione aziendale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica. Copia del verbale finale dell'ispezione deve essere inoltrata all'Organismo di Vigilanza.

## 5. Il sistema delle deleghe e procure

Il sistema delle deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza", ai fini della prevenzione dei reati, e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per delega l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per procura il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza nei confronti di terzi viene conferita una "procura" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto delle società del Gruppo rapporti con la P.A., nazionale o straniera, devono essere dotati di delega formale in tal senso e - ove occorra - anche di procura (i Consulenti e Partner devono essere in tal senso incaricati nello specifico contratto di consulenza o partnership);
- b) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza delle società nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- c) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- d) ciascuna delega deve definire in modo specifico e in equivoco:
  - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
  - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;

- e) al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- f) la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti;
- g) il sistema delle deleghe e procure deve essere tempestivamente aggiornato.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso vi siano anomalie.

## **6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, ecc.).

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di detti controlli l'Organismo riferisce all'Amministratore Delegato e/o Amministratore Unico.

## PARTE SPECIALE 2

### I REATI SOCIETARI

#### 1. I reati societari richiamati dall'articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001, in base al quale "In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie.....".

##### 1.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Tale reato si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di una società espongono – nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci ed al pubblico – fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, informazioni, la cui comunicazione è obbligatoria, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene e quando la condotta in discorso è da essi tenuta con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi, mentre è esclusa se le falsità od omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5%, ovvero una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Si noti che la fattispecie in esame è un reato di pericolo che si perfeziona con la semplice condotta idonea a trarre in inganno i soci e il pubblico descritta nella previsione normativa.

##### 1.2 False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

Tale reato si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di una società, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori esponendo – nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci ed al pubblico – fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, informazioni, la cui comunicazione è obbligatoria, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Analogamente alla previsione di cui al punto precedente, la punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi, mentre è esclusa se le falsità od omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione

della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5%, ovvero una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Trattasi di un reato di danno di natura delittuosa che si differenzia dal reato di cui all'art. 2621 c.c. per il fatto che ai fini della sua configurazione è necessario che alla condotta illecita del soggetto attivo del reato sia seguito un danno in pregiudizio del soggetto passivo.

### **1.3 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)**

La fattispecie di reato in esame si configura quando i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni medesime, attestano il falso o occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni riguardanti la predetta situazione.

La pena è maggiore qualora la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

### **1.4 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Commettono il reato in esame gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

### **1.5 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Tale ipotesi di reato mira a tutelare la integrità del capitale sociale, punendo gli amministratori ed i soci conferenti che formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale attraverso l'attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

### **1.6 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Il reato si configura quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci, ovvero li liberano dall'obbligo di eseguirli.

### **1.7 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Il reato si configura in capo agli amministratori che ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Tuttavia, la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estinguono il reato.

### **1.8 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Commettono il reato in esame gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, anche della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Tuttavia, il reato si estingue se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio afferente l'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

#### 1.9 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato in esame si configura quando gli amministratori, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

#### 1.10 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

L'art. 31 della legge del 28 dicembre 2005, n. 262, ha introdotto nel libro V, titolo XI, capo III del codice civile, l'art. 2629 bis.

La norma mira a rafforzare, attraverso la criminalizzazione del comportamento dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione, la sanzione civile (dell'impugnativa della delibera del Consiglio di Amministrazione) prevista dall'art. 2391 per i casi in cui un amministratore di una società quotata o con titoli diffusi o di una società sottoposta a vigilanza ai sensi del TUB e delle leggi in materia di assicurazioni e di fondi pensione, non abbia comunicato la presenza di un interesse proprio rispetto a quello della società in una determinata operazione.

La fattispecie di reato si realizza qualora l'amministratore o il componente del consiglio di gestione, violando gli obblighi di comunicazione di un conflitto di interesse agli amministratori e al collegio sindacale previsti dall'art. 2391, primo comma, del codice civile abbiano cagionato un danno alla società o a terzi.

#### 1.11 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui il liquidatore cagioni un danno ai creditori sociali per aver ripartito i beni della società tra i soci prima ancora di aver soddisfatto i creditori sociali stessi ovvero di aver accantonato le somme necessarie per soddisfarli.

Il reato si estingue se prima del giudizio ai creditori venga rifiuto il danno dagli stessi patito a seguito della suddetta condotta illecita.

#### 1.12 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

#### 1.13 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Tale ipotesi di reato punisce la condotta di colui che diffonde delle notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o in genere altri artifici idonei ad alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari, siano essi quotati o meno, ovvero ad incidere in maniera significativa sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

#### 1.14 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Tale fattispecie criminale intende sanzionare la condotta degli amministratori, direttori generali, sindaci e/o liquidatori di società, ovvero di altri enti, nonché di tutti gli altri soggetti che – in virtù di disposizioni di legge – sono sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ovvero sono tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni da rivolgersi ex lege alle autorità di vigilanza:

- a. espongono fatti materiali non corrispondenti al vero – ancorché oggetto di valutazioni – relativamente alla situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale delle società o degli enti sottoposti alla attività di vigilanza, ovvero
- b. occultano in tutto od in parte, con altri mezzi fraudolenti, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti sempre la situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale delle società o degli enti sottoposti alla attività di vigilanza.

Ai fini della punibilità è altresì richiesto che la condotta venga posta in essere al fine di ostacolare l'attività di vigilanza.

La norma punisce altresì la condotta degli amministratori, direttori generali, sindaci e/o liquidatori di società od altri enti, nonché dei soggetti che – in virtù delle disposizioni di legge – sono sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza o sono tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali in qualsiasi modo (a titolo esemplificativo si parla di omissione di comunicazioni dovute) ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza delle preposte autorità pubbliche.

## **2. Funzione della Parte Speciale - Reati societari -**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai dipendenti, nonché dai consulenti, coinvolti nelle fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

## **3. Le fattispecie di attività sensibili relative ai reati societari**

L'analisi dei processi aziendali del Gruppo Intermatica ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001.

I principali Processi Sensibili individuati sono i seguenti:

- predisposizione delle comunicazioni ai soci, al mercato e alla stampa relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle società del Gruppo (quali a titolo esemplificativo, bilancio d'esercizio e bilancio consolidato corredati dalla relativa relazione sulla gestione, relazioni trimestrali e semestrale, cc.);
- predisposizione dei prospetti informativi;
- gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione da parte di quest'ultima a terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle società del Gruppo;
- gestione e comunicazione di dati/notizie verso l'esterno relativi alle società o al Gruppo (rapporti con investitori istituzionali, comunicati price sensitive);
- operazioni relative al capitale sociale;
- predisposizione delle comunicazioni all'Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Consob, Borsa Italiana);
- amministrazione fondi delle società.

## **4. Il sistema in linea generale**

Nello svolgimento delle operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, i componenti degli Organi Sociali delle società del Gruppo (e i Dipendenti e Consulenti nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:



- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- i principi di Corporate Governance approvati dai Consigli di Amministrazione delle società del Gruppo;
- il Codice Etico;
- il sistema di controllo interno (SCI), e quindi le procedure/linee guida aziendali e di Gruppo, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo della gestione;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting del Gruppo;
- i principi contabili nazionali ed internazionali;
- le leggi, norme e regolamenti degli enti di controllo dei mercati (Consob, ecc.).

#### 4.1 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta), dei lavoratori dipendenti e dei consulenti delle società del Gruppo (limitatamente e rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nel Codice Etico e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle società;
2. tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli strumenti finanziari emessi dalle società del Gruppo, necessari per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle società, sull'evoluzione della sua attività nonché sui suoi strumenti finanziari e relativi diritti;
3. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
4. assicurare il regolare funzionamento delle società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
5. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sul Gruppo e sulle sue controllate;

6. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo nessun ostacolo all'esercizio delle funzioni di Vigilanza.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare di:

- con riferimento al precedente punto 1.:
  - a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle società;
  - b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- con riferimento al precedente punto 2.:
  - a) restituire conferimenti al socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
  - b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- con riferimento al precedente punto 3.:
  - a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio, del collegio sindacale o della società di revisione;
- con riferimento al precedente punto 4.:
  - a) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle società;
- con riferimento al precedente punto 5.:
  - a) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, correttezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificatamente richiesti dalla predetta Autorità;
  - b) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali delle società;
  - c) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

#### 4.2 Protocolli di controllo specifici

Ai fini di una decisa attività di prevenzione dal rischio di commissione di illeciti il Gruppo Intermatica ha predisposto una serie di regole comportamentali e procedure operative, nonché appositi protocolli in relazione alle attività ritenute a maggior esposizione al rischio.

Sono stabiliti i seguenti principi procedurali:

- predisposizione delle comunicazioni ai soci, al mercato e alla stampa relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle società del Gruppo (quali a titolo esemplificativo, bilancio d'esercizio e bilancio consolidato corredati dalla relativa relazione sulla gestione, relazioni trimestrali e semestrale, cc.)

I suddetti documenti devono essere redatti in base alle specifiche procedure, prassi e logiche aziendali in essere che:

- a) determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ogni funzione interessata deve fornire e i criteri contabili per l'elaborazione dei dati;
- b) prevedono la definizione delle suddette funzioni, idonee scadenze, gli argomenti oggetto di comunicazione e informativa, l'organizzazione dei relativi flussi e l'eventuale rilascio di apposite certificazioni;
- c) prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- d) prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento;
- e) prevedono meccanismi condivisi nella formazione di dati statistici e stime;
- f) prevedono la tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti del CdA e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della bozza del bilancio, prima della riunione del CdA per l'approvazione dello stesso; deve essere mantenuta evidenza dell'avvenuta consegna della bozza in questione.

In relazione alla predisposizione delle comunicazioni di cui al presente paragrafo è prevista l'attuazione della seguente misura integrativa: la predisposizione di un programma di informazione che verrà definito dalle funzioni competenti, rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche (con particolare rilievo alle relative responsabilità penali) sul bilancio e sulle comunicazioni sociali di carattere economico, patrimoniale e finanziario.

- predisposizione dei prospetti informativi

La redazione, o partecipazione alla redazione, di prospetti informativi dovrà essere effettuata sulla base di procedure che si fondano sui seguenti principi:

- a) utilizzo di procedure coerenti con quelle adottate per la predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle società del Gruppo;
- b) utilizzo di informazioni previsionali condivise dalle funzioni interessate ed approvate dal CdA e/o Amministratore Delegato e/o Amministratore Unico.

Oltre alle predette procedure, è prevista l'attuazione della seguente misura integrativa: la predisposizione di un programma di formazione di base rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche (con particolare rilievo alle relative responsabilità penali) sui prospetti informativi rivolti al pubblico/investitori.

- gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione da parte di quest'ultima a terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle società del Gruppo

Nei rapporti tra le società del Gruppo e la società di revisione contabile sono adottate le seguenti misure integrative:

- a) rispetto delle procedure aziendali che regolamentano la fase di selezione delle proposte della società di revisione contabile;
  - b) salvo gli incarichi ed i compiti previsti per legge, alla società di revisione o ad altri soggetti ad essa collegati non possono essere attribuiti ulteriori diversi incarichi se non previa autorizzazione scritta dell'Amministratore Delegato e/o Amministratore Unico;
  - c) istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale (ove previsto) e l'Organismo di Vigilanza per verificare i comportamenti tenuti dagli Amministratori, dal management e dai dipendenti nei rapporti con la società di revisione.
- gestione e comunicazione di dati/notizie verso l'esterno relativi alle società o al Gruppo (rapporti con investitori istituzionali, comunicati price sensitive)

Fermo il rispetto delle linee guida e dei principi fondamentali indicati nel Codice Etico, le informazioni aziendali privilegiate devono essere comunicate nel rispetto della specifica Procedura interna per la gestione delle informazioni riservate.

Inoltre, ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., il Gruppo Intermatica diffonde le comunicazioni ricevute da persone "rilevanti" in relazione alle operazioni su strumenti finanziari da essa emessi, o a questi collegati, in conformità al "Codice di comportamento in materia di Internal Dealing" adottato ai sensi del regolamento sopra citato.

- operazioni relative al capitale sociale
- Tutte le operazioni relative al capitale sociale delle società del Gruppo, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle regole di Corporate Governance e delle procedure aziendali e di gruppo all'uopo predisposte.
- predisposizione delle comunicazioni all'Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Consob, Borsa Italiana)

Con riferimento alle attività delle società del Gruppo soggette alla vigilanza di pubbliche autorità in base alle specifiche normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza devono essere svolte dalle funzioni all'uopo designate ed individuate nelle disposizioni organizzative aziendali contenenti l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione:

- a) alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- b) alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (ad es., bilanci e verbali delle riunioni degli Organi Sociali);
- c) alla trasmissione di dati e documenti specificatamente richiesti dalle autorità di Vigilanza;
- d) al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

Tali procedure postulano le seguenti attività:

1. attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
  2. adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;
  3. prestazione, nel corso dell'attività ispettiva, da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate, della massima collaborazione nell'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione, con tempestività e completezza, i documenti che gli incaricati dell'ispezione ritengano necessario acquisire, previo consenso del responsabile aziendale delegato ad interloquire con l'autorità procedente;
  4. partecipazione alle ispezioni dei soggetti a ciò espressamente delegati. I verbali redatti dalle pubbliche autorità dovranno essere diligentemente conservati a cura della funzione aziendale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica. Ove opportuno, ai verbali delle autorità procedenti la funzione interessata potrà aggiungere verbali o rapporti ad uso aziendale interno. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, anche l'OdV ne deve essere tempestivamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.
- altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

Oltre alle regole di Corporate Governance, dei principi procedurali/linee guida, e delle responsabilità organizzative definite, dovranno essere osservate le seguenti misure integrative:

- a) attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale rilevante sulle regole di Corporate Governance e sui reati societari;
- b) previsione di riunioni periodiche dell'OdV con il Collegio Sindacale (ove previsto) per verificare l'osservanza delle discipline in tema di normativa societaria e di Corporate Governance;
- c) identificazione delle principali fattispecie di interessi degli amministratori con conseguente specificazione di procedure autorizzative per operazioni esposte a situazioni di conflitto di interesse relative agli amministratori;
- d) formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi per oggetto l'osservanza della normativa societaria;
- e) sono fatte salve eventuali procedure più specifiche o di maggior tutela che venissero adottate nell'ambito delle singole società del Gruppo per lo svolgimento di attività connesse ai Processi Sensibili specifici delle singole realtà.

In tal senso il Modello non è da intendersi come un'unità statica, ma viene continuamente adeguato in linea con le modifiche organizzative di processo che la società si trova via via ad affrontare.

## 5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di detti controlli l'Organismo riferisce all'Amministratore Delegato e/o Amministratore Unico.

Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con i rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.

## PARTE SPECIALE 3

### I DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

#### 1. Premessa

L'art. 25-quater introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 (Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo) prevede l'applicazione di sanzioni alla società i cui soggetti apicali o sottoposti compiano, nell'interesse dell'ente, delitti aventi finalità di terrorismo o di everSIONE dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999"

La norma in esame è diversa dalle altre contenute nel d.lgs. 231/2001, in quanto non prevede un elenco chiuso e tassativo di reati alla cui commissione può conseguire la responsabilità dell'ente, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o everSIONE dell'ordine democratico, rinviando, per la loro puntuale individuazione, al codice penale, alle leggi speciali e alla Convenzione di New York.

La genericità dei richiami operati dall'art. 25-quater crea non pochi problemi con riferimento all'esatta individuazione delle fattispecie delittuose che possono comportare l'applicazione della disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001.

Si possono, tuttavia, individuare quali principali reati presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/2001, con riferimento alla categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o everSIONE dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" le seguenti fattispecie:

quanto ai delitti previsti dal codice penale:

l'art. 270-bis c.p. (Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di everSIONE dell'ordine democratico) il quale punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive (ai fini della configurabilità di tale reato, i soggetti facenti parte dell'associazione devono condividere un medesimo programma criminoso; il vincolo associativo viene punito a prescindere dalla effettiva commissione dei singoli reati scopo);

l'art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive;

l'art. 280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di everSIONE);

l'art. 280-bis (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);

l'art. 289-bis (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di everSIONE);

l'art. 302 c.p. che disciplina l'istigazione a uno dei reati appena indicati.

Quanto ai delitti previsti dalle leggi speciali:

l'art. 1 della legge 15/1980 prevede un'aggravante, che si applica a qualsiasi reato, quando lo stesso è commesso per finalità di terrorismo o di everSIONE dell'ordine democratico. Ove, pertanto, un esponente di una società consapevolmente supporti taluno nel compimento di un'operazione che costituisca reato, nella consapevolezza della finalità terroristica da questi perseguita, potrà far sorgere la responsabilità dell'ente nel cui interesse abbia agito. Come esempi di reati che, se commessi con finalità di terrorismo possono implicare la responsabilità della società, si indicano le fattispecie di:

riciclaggio (art. 648-bis c.p.) ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);

disposizioni in materia di ordine pubblico (articoli da 414 a 421 c.p.), incolumità pubblica (articoli da 422 a 448 c.p.), fede pubblica (articoli da 476 a 498 c.p.) ed economia pubblica (articoli da 499 a 517 c.p.);

reati in materia di ambiente, beni culturali, armi, sostanze stupefacenti.

la legge 342/1976 punisce i delitti contro la sicurezza della navigazione aerea;

la legge 422/1989 punisce i reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e i reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

L'art. 25-quater, quarto comma, d.lgs. 231/2001, prevede un'ulteriore ipotesi di responsabilità amministrativa collegata alla commissione dei delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Ai sensi di detta Convenzione, tutti gli Stati membri devono prevenire e contrastare, tramite adeguate misure a livello nazionale, il finanziamento di terroristi e di organizzazioni terroristiche, sia esso di tipo diretto o indiretto tramite organizzazioni con dichiarati o presunti fini caritativi, sociali, culturali.

Il finanziamento può riguardare anche organizzazioni che sono implicate in attività illegali come traffico di armi, di stupefacenti o attività di racket, incluso lo sfruttamento di persone al fine di finanziare attività terroristiche.

Gli Stati, inoltre, laddove sia considerato necessario, devono adottare disposizioni normative tese a contrastare movimenti finanziari sospettati di essere destinati a fini terroristici, senza però minacciare in alcun modo la circolazione dei capitali legali.

Secondo l'art. 2 della predetta Convenzione commette reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o a coartare un governo o un'organizzazione internazionale;

atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione degli agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

La punibilità sussiste per tutti i complici ed anche qualora i fondi non vengano poi effettivamente usati per il compimento dei reati sopra descritti.

## **2. Le fattispecie di attività sensibili in relazione ai delitti con finalità di terrorismo e eversione dell'ordine democratico**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito vengono elencate le fattispecie di attività sensibili con riferimento ai delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico:



1. compravendita di beni/servizi con controparti considerate a rischio;
2. realizzazione di investimenti con controparti considerate a rischio;
3. selezione dei partner commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti con controparti considerate a rischio;
4. negoziazione e stipulazione di contratti di intermediazione con controparti considerate a rischio;
5. realizzazione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà (es. donazioni o altre liberalità) condotte in Paesi considerati a rischio;
6. gestione di server delle società o di Siti Internet;
7. assunzione di personale.

### 3. Protocolli di controllo specifici

L'individuazione dei protocolli di controllo specifici ha tenuto conto della considerazione che, al fine della prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, occorre valutare il c.d. "rischio controparte", ossia verificare che la persona fisica o giuridica con la quale le società del Gruppo entrano in contatto non svolga o tenti di svolgere attività terroristiche.

Lo strumento ritenuto idoneo per tale valutazione, in qualità di best practice internazionale, è l'utilizzo degli elenchi di persone ed entità cui sono associate specifiche misure restrittive per il contrasto del terrorismo internazionale (Liste di Riferimento).

Le Liste di Riferimento utilizzate devono essere predisposte dall'Unione Europea per la prevenzione dei reati con finalità di terrorismo e come misura per evitare che risorse economiche o servizi di qualunque tipo possono essere utilizzate per commettere atti terroristici.

Tali Liste: a) sono contenute in Regolamenti dell'Unione Europea, pubblicati nel Bollettino ufficiale dell'Unione Europea, e b) sono disponibili sul sito dell'Ufficio Italiano Cambi.

Attualmente, le Liste contengono nomi di persone fisiche e giuridiche, oltre a enti e associazioni. Sono, inoltre, previste misure restrittive nei confronti di funzionari pubblici di Paesi extra-europei ritenuti personalmente responsabili di atti anti-democratici. Sono, infine, previsti divieti di commercio relativi a materiale bellico e ad armamenti con alcuni Paesi extra-europei.

In considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno dei Destinatari del Modello assume nei confronti del Gruppo Intermatica nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, è fatto espresso divieto di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati sopra indicati (art. 25-quater d.lgs. 231/2001);
- utilizzare, anche occasionalmente, le società o una loro unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati sopra indicati;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di cui alla presente Parte Speciale;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per interposta persona, con soggetti - persone fisiche o giuridiche - residenti nei Paesi indicati nelle Liste Paesi;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possano determinare

l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità delle stesse e/o della reputazione delle controparti;

- effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, dei Partner e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Partner e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- ✓ qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;
- ✓ le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti;
- ✓ nel caso in cui una società del Gruppo coinvolga nelle proprie operazioni soggetti: i) residenti in uno dei Paesi di cui alle Liste Paesi, ii) i cui nominativi siano contenuti nelle Liste Nominative o iii) siano notoriamente controllati dai soggetti di cui al punto ii), le stesse vengono automaticamente sospese o interrotte;
- ✓ i dati raccolti relativamente ai rapporti con i clienti, Consulenti e Partner devono essere completi e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del loro profilo;
- ✓ avere sempre conoscenza dell'utilizzo che verrà fatto dei fondi delle società gestiti da terzi;
- ✓ selezionare personale in azienda i cui requisiti e la cui affidabilità sia stata adeguatamente esaminata, compatibilmente con la legislazione vigente;
- ✓ che nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al d.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte delle società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), di impegnarsi al rispetto del d.lgs. 231/2001;
- ✓ che nei nuovi e/o rinnovi di contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al d.lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali).

#### 4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di detti controlli l'Organismo riferisce all'Amministratore Delegato e/o Amministratore Unico.

Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con i rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.

## PARTE SPECIALE 4

### I REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

#### 1. Premessa

L'art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001 prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli enti che commettano reati contro la personalità individuale se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati nella presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Inoltre la legge n. 7 del 9 gennaio 2006 ha introdotto l'art. 25-quater-1, il quale dispone la punibilità dell'ente nel caso di commissione del reato di cui all'art. 583-bis c.p. (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) anch'esso introdotto nel codice penale dalla citata legge.

Con la legge 6 febbraio del 2006, n. 38 contenete "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo di Internet", l'art. 25-quinquies del Decreto è stato ulteriormente integrato.

E' stato, infatti, modificato l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e la detenzione di materiale pornografico (artt. 600-ter e 600-quater c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di essi (c.d. pornografia virtuale). La citata legge è intervenuta anche a modificare le disposizioni di cui agli artt. 600-bis, 600-ter e 600-quater c.p.

Con il Decreto del Ministero delle Comunicazioni in data 8 gennaio 2007, n. 24919 (c.d. Decreto Gentiloni) sono stati indicati i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla Rete Internet devono utilizzare al fine di impedire, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia; in particolare la nuova normativa richiede la realizzazione di idonei meccanismi di presidio che garantiscano la sicurezza e la riservatezza delle informazioni trattate nonché l'applicazione di adeguati strumenti di filtraggio e di inibizione sui siti comunicati da tale Centro.

Il d.lgs. 231/2001 persegue, dunque, la commissione - nell'interesse o vantaggio della società - dei delitti contro la personalità individuale richiamati dall'art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001.

Tale categoria di reati include, in particolare, i seguenti delitti:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-bis c.p.);
- detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-quater c.p.);
- reati connessi alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-ter c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.).

Ai sensi dell'art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001, sono comminate sanzioni interdittive (oltre a sanzioni pecuniarie) a carico delle società i cui amministratori o dipendenti (così come definiti nell'art. 5 del medesimo d.lgs. 231/2001) commettano, nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, i delitti sopra indicati.

I profili di rischio in concreto rilevanti con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001 possono ravvisarsi - verosimilmente - nei casi in cui l'esponente della società agisca in concorso con soggetti terzi.

Infatti, per "commissione" di detti reati, e in particolar modo dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, deve intendersi anche l'ipotesi di "concorso" negli stessi, e cioè di prestazione di un contributo alla loro commissione diretta da parte di terzi.

Pertanto, sebbene sia del tutto residuale l'ipotesi che amministratori o dipendenti pongano direttamente in essere delitti del tipo in questione "nell'interesse o a vantaggio" della società di appartenenza, appare - teoricamente - più verosimile l'ipotesi che detti soggetti pongano in essere specifici "atti di concorso" nella commissione di quegli stessi reati da parte di terzi.

Si ritengono attività a rischio quelle connesse alla prestazione di supporto, in qualsiasi modo ciò avvenga, o all'erogazione di finanziamenti - in senso lato - di singoli o associazioni che:

- riducano o mantengano una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (art. 600 c.p.);
- pongano in essere tratta di persone che si trovino nelle condizioni sopra indicate, ovvero le inducano o le costringano, in qualsiasi modo, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio italiano (art. 601 c.p.);
- acquistino o alienino o cedano una persona che si trova in una delle condizioni sopra descritte (art. 602 c.p.).

La fattispecie base - intorno alla quale le altre strutturalmente ruotano - è quella di cui all'art. 600 c.p. ("riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"), che si articola in due sub fattispecie a loro volta imperniate su due "stati della persona" chiamati schiavitù e servitù: stati che fungono da oggetto e/o evento di altrettante correlative tipologie di condotta criminosa.

La condotta che dà luogo a "schiavitù" è quella che si esprime nell'esercizio dei poteri tipici del diritto di proprietà sulle cose (a cominciare dalla pretesa di esserne titolare).

La condotta che dà luogo a "servitù" è quella che direttamente produce o mantiene il relativo stato di soggezione, esprimendosi strutturalmente nelle forme (alternative o meno) della violenza, della minaccia, dell'inganno (falsa rappresentazione della realtà), dell'abuso di autorità (legittima), nell'approfittarsi di situazioni di inferiorità (fisica o psichica) o di necessità.

Ovviamente, ai fini delle norme incriminatrici sopra illustrate, schiavitù e servitù debbono essere intese nei significati che vengono loro attribuiti nel nostro ordinamento, a nulla rilevando le diverse concezioni adottate e vigenti in altri paesi ove ci si trovi ad operare. In ogni caso, i delitti in questione possono anche essere commessi (non per concorso, ma come condotta tipica primaria) anche per interposta persona che venga pagata nel momento in cui determina schiavitù e/o servitù.

La responsabilità della società si configura altresì quando i soggetti di cui all'art. 5 del medesimo d.lgs. 231/2001 commettono, sempre e comunque nell'interesse o a vantaggio della società stessa, i reati previsti dagli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, c.p. Tali norme sono tutte volte a tutelare la personalità e la libertà individuale dei minori, preservandoli dalla corruzione e dallo sfruttamento sessuali. La loro collocazione sistematica immediatamente

dopo l'art. 600 c.p. rende chiaro che la prostituzione minorile viene equiparata, come forma di privazione e violazione della libertà individuale, alla riduzione in schiavitù o in servitù.

L'art. 600-bis c.p. punisce tre tipi di condotte: l'induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione di soggetti minori degli anni diciotto. L'art. 600-ter incrimina la particolare forma di sfruttamento del minore (degli anni diciotto) consistente nell'usarne il corpo ai fini dell'esibizioni, produzioni o commerci pornografici. L'art. 600-quinquies colpisce l'organizzazione e la propaganda del c.d. "turismo sessuale".

Alla luce delle norme di legge sopra richiamate, si ritengono attività a "rischio" anche quelle connesse all'erogazione di finanziamenti o alla prestazione di supporto, in qualsiasi forma, a favore di soggetti, singoli o associazioni, che:

- inducano alla prostituzione di un minore o ne favoriscano o ne sfruttino la prostituzione, ovvero compiano, in cambio di denaro o altra utilità, atti sessuali con un minore (art. 600-bis c.p.);
- sfruttino minori per realizzare esibizioni pornografiche o producano materiale pornografico, ovvero detengano o facciano commercio (anche attraverso reti telematiche) o cedano ad altri, ovvero, con qualsiasi mezzo, distribuiscano, divulghino, pubblicizzino tale materiale, ovvero notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale (artt. 600-ter e 600-quater c.p.);
- organizzino o propagandino viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno dei minori (art. 600-quinquies c.p.).

## 2. Le fattispecie di attività sensibili in relazione ai delitti contro la personalità individuale

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

Le attività ritenute sensibili in relazione ai reati contro la personalità individuale sono:

- a) attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera (es. affidamenti di appalti);
- b) attività che coinvolgono direttamente minorenni, soprattutto per finalità didattiche, sportive e ricreative (es. realizzazione e gestione di strutture quali asili nido o colonie estive per i figli dei dipendenti);
- c) attività in ambito cinematografico/editoriale (es. realizzazione di video/iniziative editoriali legate all'attività aziendale quali ad esempio materiale audiovisivo, didattico e/o pubblicazioni);
- d) promozione e/o gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà (es. donazioni o altre liberalità);
- e) attività di acquisizione/noleggio di materiale audiovisivo/fotografico, anche se finalizzata ad una fruizione interna alle società o al Gruppo;
- f) gestione di server delle società o di siti Internet;
- g) organizzazione/promozione di viaggi (es. viaggi premio) per dipendenti o partner commerciali;
- h) attività che prevedono il ricorso a prestazioni di servizi forniti da agenzie specializzate o tour operator;

- i) selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi.

### 3. Il sistema in linea generale

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche delle società del Gruppo, e alle regole contenute nel Modello e nei protocolli attuativi dello stesso.

Le società del Gruppo adottano politiche aziendali coerenti con le regole e i principi dettati da tutta la normativa finalizzata alla lotta dei reati contro la personalità individuale.

#### 3.1 Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle proprie attività, oltre alle regole di cui al Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, i componenti degli Organi Sociali delle società del Gruppo (e i Dipendenti, Consulenti e Partner nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- i principi di Corporate Governance approvati dai Consigli di Amministrazione delle società del Gruppo;
- il Codice Etico;
- il sistema di controllo interno (SCI), e quindi le procedure/linee guida aziendali e di Gruppo, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo della gestione.

I divieti di carattere generale appresso specificati si applicano in via diretta sia agli Amministratori, ai Dirigenti e ai Dipendenti delle società del Gruppo, nonché ai Consulenti e Partner Dipendenti, sia alle società di Service, ai Consulenti, ai Fornitori e ai Partner a vario titolo, in forza di apposite clausole contrattuali.

E' espressamente vietato agli Amministratori, ai Dirigenti e ai Dipendenti, agli Organi Sociali, nonché ai Consulenti e Partner:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi procedurali previsti nella presente parte speciale;
- utilizzare stabilmente l'ente o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

A tal fine, il Gruppo Intermatica richiede il rispetto dei seguenti principi:

- gli Amministratori, Dirigenti, Organi Sociali ed in genere i Dipendenti pongono la massima attenzione affinché i Partner commerciali rispettino le norme di legge in materia del lavoro minorile, lavoro femminile, rispetto dei lavoratori ai sensi della normativa vigente;
- i Partner commerciali devono attenersi scrupolosamente al rispetto della normativa legale applicabile;
- il Gruppo Intermatica disciplina attentamente l'organizzazione dei soggiorni all'estero evitando qualsiasi convention, viaggi premio, viaggi per i Dipendenti in genere collegabili in qualsiasi modo a mete note per il turismo sessuale;

- il Gruppo Intermatica richiama in modo inequivocabile i propri Dipendenti ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso.

### 3.2 Protocolli di controllo specifici

Con riferimento alle problematiche in oggetto, il Gruppo Intermatica si è dotato dei seguenti presidi:

- ✓ chi si occupa della selezione dei fornitori di particolari servizi (quali ad esempio le imprese di pulizia, società operanti in settori quali ad esempio comunicazione di materiale pubblicitario, volantaggio mirato, imbustamento di depliant illustrativi ai clienti di una determinata zona e cartellonistica, servizio di call center) deve sempre valutare con particolare attenzione, e in base ad apposita procedura interna, l'affidabilità di tali fornitori ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso un'indagine ex ante (es. si deve sempre avere conoscenza delle condizioni di lavoro, e della regolarità del rapporto, applicate da un fornitore nei confronti del proprio personale quando si è in presenza di particolari indicatori di rischio quali l'età, la nazionalità, il costo della manodopera di quel fornitore; si deve sempre richiedere che i propri fornitori rispettino gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e di donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali);
- ✓ chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal fornitore, ne informa immediatamente l'Organismo di Vigilanza;
- ✓ nei contratti con i fornitori deve essere contenuta apposita clausola con cui: a) il Gruppo Intermatica comunica di aver adottato un proprio Codice Etico ed un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001; b) il fornitore si impegna a tenere nell'ambito dei rapporti instaurati con il Gruppo Intermatica o una sua società comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel d.lgs. 231/2001.

L'inadempimento, anche parziale, di tali obbligazioni è sanzionato con la facoltà del Gruppo Intermatica di sospendere l'esecuzione del contratto e/o di recedere unilateralmente dallo stesso, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il medesimo contratto, fatto salvo il diritto della società interessata al risarcimento di eventuali danni subiti;

- ✓ nei rinnovi e/o nuovi contratti con i fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al d.lgs. 231/2001 (ad esempio clausole risolutive espresse, penali) nonché eventuali manleve;
- ✓ tra i programmi di formazione dei dipendenti aventi ad oggetto il d.lgs. 231/2001, uno specifico riferimento è fatto alla trattazione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale;
- ✓ i contratti di licenza di opere audiovisive destinate ad un pubblico adulto devono contenere apposite clausole dirette a tutelare il Gruppo Intermatica dalla commissione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale e precisamente: i) una clausola che determini precisamente il contenuto e le caratteristiche del prodotto che il Gruppo Intermatica o una sua società intende acquistare; ii) una clausola che sottolinei i contenuti, i reati e le responsabilità conseguenti alla commissione degli stessi; iii) una clausola idonea a garantire il rispetto del Modello adottato dal Gruppo Intermatica ai sensi del d.lgs. 231/2001 e del Codice Etico da parte delle controparti. Per i contratti già in essere, le società del Gruppo provvedono a fornire idonea informativa alle controparti contrattuali, volta a limitare il rischio di un coinvolgimento di esse stesse in



procedimenti ex d.lgs. 231/2001 scaturenti da comportamenti illeciti attribuibili, principalmente, alle stesse controparti;

- ✓ un'apposita procedura aziendale disciplina il contenuto e le cautele che devono essere prestate durante la negoziazione dei contratti di acquisto e/o licenza di opere audiovisive destinate ad un pubblico adulto, nonché i controlli sui prodotti ricevuti nella fase di esecuzione degli stessi contratti.
- ✓ le società del Gruppo sono tenute a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile;
- ✓ le società del Gruppo periodicamente richiamano in modo inequivocabile i propri Esponenti Aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
- ✓ nel rispetto delle normative vigenti, le società del Gruppo si riservano il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo.

Al fine dell'efficace attuazione di quanto sopra riportato:

- ❖ le società del Gruppo possono intraprendere visite ispettive presso i propri fornitori ovvero richiedere ai medesimi ogni documentazione utile al riguardo;
- ❖ eventuali anomalie devono essere tempestivamente individuate e, se verificate, riportate in un listato per accertare che non si instaurino in un futuro nuove relazioni;
- ❖ il personale deve essere periodicamente aggiornato sulle procedure aziendali adottate per la prevenzione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, nonché sull'evoluzione della relativa normativa.

#### 4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di detti controlli l'Organismo riferisce all'Amministratore Delegato e/o Amministratore Unico.

Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con i rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.

## PARTE SPECIALE 5

### REATI TRANSNAZIONALI

#### 1. Premessa

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transazionale, ratificata dalla legge n.146 del 16 marzo 2006, si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transazionale in maniera più efficace.

La menzionata Convenzione richiede che ogni Stato parte della stessa adotti le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano ai reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato.

La Convenzione punta ad armonizzare gli ordinamenti interni di tutti i paesi affinché si possa affermare con certezza che un reato resti tale in qualsiasi paese.

Gli impegni che i paesi di tutto il mondo devono assumere possono essere così sintetizzati:

- incriminare nelle legislazioni nazionali i reati di partecipazione ad associazione criminale, riciclaggio di denaro sporco, corruzione e intralcio alla giustizia;
- stabilire la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dal trattato;
- adottare misure contro il riciclaggio di denaro sporco e i proventi delle attività criminali;
- proteggere coloro che testimoniano contro il crimine organizzato;
- rafforzare la cooperazione in ordine al trasferimento di giudizi, all'extradizione, al sequestro e alla confisca dei beni provenienti da reato o profitto del reato per rintracciare e giudicare gli indiziati;
- incentivare la prevenzione della criminalità organizzata a livello nazionale e internazionale;
- fornire le necessarie risorse finanziarie a quei paesi che richiedono assistenza per combattere congiuntamente la criminalità organizzata transazionale.

La legge n. 146 del 16 marzo 2006 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001. All'art. 10 della legge sopra menzionata è prevista l'estensione della disciplina del d.lgs. 231/2001 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transazionale.

L'art. 3 della legge 146/2006 definisce infatti cosa debba intendersi per reato transazionale al fine di individuare l'ambito di applicazione della normativa in esame.

In particolare, si considera reato transazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato."

Per gruppo criminale organizzato, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende “un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 della legge 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:

- Reati di associazione:
  - associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
  - associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
  - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al DPR n. 43 del 1973);
  - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo unico di cui al DPR n. 309 del 1990).
- Reati concernenti il traffico di migranti:
  - traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998);
- Reati di intralcio alla giustizia:
  - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
  - favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

In conseguenza della commissione dei reati transnazionali sopra elencati, è prevista l'applicazione all'ente delle sanzioni sia pecuniarie che interdittive (a eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria).

## 2. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Un aspetto centrale della fattispecie dell'art. 416 c.p. riguarda la clausola - di dubbia interpretazione - che dichiara espressamente punibile tale fattispecie “per ciò solo”. Secondo l'opinione prevalente, tale clausola svolgerebbe la funzione di precisare che l'associazione deve considerarsi illecita anche qualora non abbia posto concretamente in essere atti delittuosi, a che, soprattutto, essa debba ritenersi ugualmente punibile come reato a sé stante, anche ove tali delitti siano stati effettivamente realizzati.

Controversa è la configurabilità di un concorso eventuale nel reato associativo (c.d. concorso “esterno”) da parte di soggetti “estranei” all'associazione criminosa: cioè di soggetti che, pur non facendo parte integrante di un'organizzazione criminale in qualità di partecipi interni

alla sua struttura, intrattengono tuttavia rapporti di collaborazione con la medesima organizzazione in modo da contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento.

- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne facciano parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

- Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286/1998)

L'art. 12 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286/1998 prevede anzitutto la fattispecie, nota in dottrina come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi "in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato uno straniero".

La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 e indicata in dottrina come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi "compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".

Nel terzo comma dell'art. 12, il legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina siano posti in essere "al fine di trarre profitto anche indiretto".

Il comma 3-bis dell'art. 12 dispone l'aumento delle pene di cui al terzo comma se:

- "il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso fra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti".

Il comma 3-ter dell'art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate "se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento".

Il quinto comma dell'art. 12 prevede un'ulteriore ipotesi di illecito penale, nota in dottrina come favoreggiamento della permanenza clandestina, e consistente nel fatto di chi "al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico".

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti l'Autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un processo penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

- Favoreggiamento personale (art.378 c.p.)

L'art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Secondo la giurisprudenza al momento maggiormente seguita, occorre rilevare come non sia richiesto che, a seguito della condotta di aiuto, la giustizia venga effettivamente fuorviata, né che l'intento di eludere le indagini sia stato concretamente realizzato, essendo ipotizzabile la sussistenza del favoreggiamento personale quando l'autorità sia a conoscenza della verità dei fatti e abbia già conseguito la prova dell'effettiva partecipazione al delitto della persona aiutata.

Tuttavia, per non dilatare eccessivamente i confini del disposto normativo, è comunque necessario, per la consumazione del reato in parola, che la condotta d'aiuto sia almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità; entrando nella sfera di percezione dell'organo investigativo; ove, in mancanza di tale peculiarità, il fatto non potrà che configurare, presenti i relativi momenti oggettivo e soggettivo, gli estremi del delitto tentato.

Inoltre, premessa la possibile realizzazione del reato in esame tramite mendacio, parte della dottrina e tutta la giurisprudenza sono, in relazione alla reticenza, nonché al silenzio o ancora al rifiuto di rispondere, attestate su una linea estensiva, asserendo l'integrazione del delitto di favoreggiamento personale anche con un comportamento puramente omissivo.

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291 bis del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (consistenti nella introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione, nel territorio dello Stato italiano, di quantitativi di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a kg. 10 convenzionali). L'art. 291 quater punisce coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione.

Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

La pena è altresì aumentata se l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dall'articolo in esame sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa

sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (consistenti, in sintesi, nella produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). L'art. 74 punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione.

Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La pena è altresì aumentata se l'associazione è armata la pena. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è inoltre aumentata se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.

Le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

### **3. Le fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati transnazionali**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

I Processi Sensibili che il Gruppo Intermatica ha individuato al proprio interno ai fini del D.Lgs. 231/2001, con riferimento ai reati transnazionali, sono i seguenti:

- gestione ed esecuzione del processo di approvvigionamento in riferimento ad attività transnazionali;
- autorizzazione ed esecuzione di investimenti in riferimento ad attività transnazionali;
- autorizzazione ed esecuzione di vendite di beni e servizi in riferimento ad attività transnazionali;
- gestione delle transazioni finanziarie in riferimento ad attività transnazionali;
- gestione dei rapporti con amministratori e dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari;
- gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato.

### **4. Funzione della Parte Speciale - Reati transnazionali -**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali delle società del Gruppo, nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partner sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lui, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

## 5. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle operazioni relative alle citate attività a rischio, i Dipendenti e gli Organi Sociali delle società del Gruppo, nonché i loro Consulenti e Partner devono in generale conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo di gestione;
- il Codice Etico, le linee di condotta del Gruppo Intermatica nelle relazioni economico-commerciali e la politica societaria in merito alla negoziazione di titoli;
- le procedure del Gruppo Intermatica inerenti i processi di acquisto, investimento e vendita;
- le procedure inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting;
- il sistema di comunicazione al personale e di formazione dello stesso;
- il sistema disciplinare di cui ai CCNL;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- le regole di cui alla Parte Generale del presente Modello;
- le regole e le procedure come di seguito descritte in questa Parte Speciale.

### 5.1 Principi procedurali

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di ogni società del Gruppo (e dei Dipendenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (L. 16 marzo 2006 n. 146);
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

In particolare, è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- concessione di utilità a persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

## 6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di detti controlli l'Organismo riferisce all'Amministratore Delegato e/o Amministratore Unico.

Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con i rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.



## PARTE SPECIALE 6

### REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

#### 1. Premessa

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, sostituito dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ha inserito nel corpus del d.lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25-septies. Tale norma estende la punibilità delle società alle ipotesi di commissione dei delitti di "omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro", di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, c.p.

Per la prima volta i reati che costituiscono il presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 sono sanzionabili laddove commessi esclusivamente con colpa. Dunque, mentre in precedenza le attività di prevenzione erano indirizzate a evitare condotte riconducibili all'intenzione dell'agente, grava ora sulle società l'onere di prevenire delitti derivanti da comportamenti non voluti dall'agente ma che si verificano a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

L'illecito contemplato dall'art. 25-septies, per le peculiarità dei reati ivi decritti, offre pertanto alle imprese un impulso per integrare i modelli di organizzazione, gestione e controllo già esistenti con i sistemi di gestione per la sicurezza e l'igiene sul lavoro, nonché per operare un coordinamento con gli istituti previsti dalla normativa di settore.

#### 2. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

E' gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o delle capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

### 3. Funzione della Parte Speciale - Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro -

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente semplicemente non interviene a impedire l'evento dannoso). Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l'evento da altri causato.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa.

In base alle novità normative introdotte dal legislatore, la condotta lesiva perpetrata dall'agente dovrà essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell'igiene e la salute sul lavoro.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- evidenziare il sistema formalizzato delle deleghe adottato dalle società del Gruppo come strumento organizzativo che permette di definire i ruoli, i compiti e gli incarichi operativi dei vari soggetti aziendali, con particolare riferimento a quelli relativi alle attività di prevenzione e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- indicare le regole procedurali che tutti i soggetti aziendali delle società del Gruppo sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi e le informazioni necessarie per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Tenendo conto delle attività di rilevazione e valutazione dei rischi, dei sistemi di controllo previsti dalla legge, dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione ai fini di tutelare i dipendenti e garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, tale processo ha portato all'individuazione di alcune attività (c.d. attività sensibili), che, per la loro natura o per l'organizzazione nel cui contesto sono svolte, potrebbero in concreto comportare il rischio di configurazione di fattispecie di reati quali l'omicidio o le lesioni colposi.

Elemento fondamentale per l'individuazione dei rischi relativi al compimento dei reati in questione è il cosiddetto "Documento di valutazione dei rischi", già indicato dal Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nel quale vengono indicati i rischi eventuali in relazione alle norme infortunistiche ed alla tutela nei luoghi di lavoro.

Sulla base di quanto emerge dalla valutazione dei rischi effettuata dalle società per ciascuna unità produttiva e per la sede, in ragione delle prescrizioni del decreto legislativo 626/1994 e della normativa vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro e alla luce dei controlli attualmente esistenti presso le società stesse, sono stati, quindi, individuati i principi di comportamento e i protocolli di prevenzione che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, l'omissione di presidi alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro e la conseguente commissione della descritta tipologia di reati.

### 4. Le fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe

presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

Sulla base di quanto analizzato e indicato dai documenti di valutazione dei rischi predisposti ed aggiornati dalle società del Gruppo in ottemperanza a quanto previsto dalla legge, sono state individuate presso di esse le seguenti attività sensibili in relazione ai reati di cui all'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001.

In particolare:

- attività d'ufficio (es. videotermini, elettrocuzione, sollevamento carichi, incendio, ecc.);
- assistenza/attivazioni presso i Clienti;
- approvvigionamento apparecchiature in uso c/o Customer base FW;
- manutenzione su impianti ed immobili delle società del Gruppo e non;
- implementazione ed ampliamento apparati di rete e piattaforme tecnologiche;
- scavo e posizionamento rete a lunga distanza;
- lavori civili/edili presso le sedi delle società del Gruppo.

## 5. Il sistema in linea generale

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Intermatica, nel Decreto legislativo 626/1994 e nella normativa vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, al fine di prevenire il verificarsi di reati quali l'omicidio e le lesioni colpose.

Il Gruppo Intermatica opera sull'intero territorio nazionale ove sono dislocate 3 sedi presso le quali vengono svolte le attività delle sue società e prestati servizi diretti ai Clienti.

Considerata l'ampia estensione territoriale e l'operatività in ambienti di lavoro tra loro differenti il Gruppo Intermatica ha predisposto un'apposita struttura organizzativa volta alla cura dell'attuazione sistematica di tutte le prescrizioni in tema di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (SGSL, Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro).

In particolare, a seguito di un'analisi approfondita della struttura operativa aziendale, nell'assetto organizzativo è stato previsto un sistema di deleghe che definisce compiti, attribuzioni e responsabilità per la gestione delle attività disciplinate dal TU 81/08.

Per quanto riguarda tutti gli aspetti a tali attività si rimanda ai documenti del DPS di ciascuna società.

### 5.1 Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle proprie attività, oltre alle regole di cui al Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, i componenti degli Organi Sociali delle società del Gruppo Intermatica (i Dipendenti, i Consulenti e i partner nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa di cui al d.lgs. 123/2007 e le principali norme in tema di sicurezza sul lavoro T.U. 81/08.
- i principi di Corporate Governance approvati dai Consigli di Amministrazione di delle società del Gruppo;
- il Codice Etico;

- il sistema di controllo interno (SCI), e quindi le procedure/linee guida aziendali e di Gruppo, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo della gestione.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei destinatari di seguire i seguenti principi generali di comportamento:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività che possono presentare rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- promuovere e applicare operativamente la cultura della sicurezza e della prevenzione nell'espletamento delle rispettive attività; ogni lavoratore deve in particolare prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quelle delle altre persone presenti sui luoghi di lavoro, sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni;
- rispettare il sistema delle deleghe formalizzato ed esercitare con diligenza i poteri delegati, segnalando tempestivamente ogni difficoltà o criticità nell'esercizio delle proprie attribuzioni;
- favorire il continuo miglioramento delle prestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, partecipando alle attività di monitoraggio, valutazione e riesame dell'efficacia ed efficienza delle misure implementate;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza gli interventi realizzati e le misure tecnico-organizzative adottate per migliorare lo stato dei luoghi lavorativi e per ridurre i rischi connessi allo svolgimento delle attività aziendali.

## 5.2 Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate nel paragrafo precedente, devono rispettarsi, oltre alle regole e ai principi generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali qui di seguito descritti e suddivisi nelle quattro aree in cui generalmente è organizzato un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sulla base degli standard riconosciuti a livello internazionale e di best practices di settore, così come di seguito rappresentato:

- Pianificazione - attività volta a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse

Politica ed obiettivi: esistenza di una politica che definisce gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza le società del Gruppo stabiliscono di raggiungere e che:

- contiene almeno l'impegno ad essere conforme con le vigenti leggi in tema di salute e sicurezza applicabili e con gli altri requisiti sottoscritti;
- è adeguatamente diffusa ai dipendenti e alle parti interessate;
- è periodicamente riesaminata per assicurare che siano mantenuti ed appropriati gli obiettivi rispetto ai rischi presenti nell'organizzazione.

Piani annuali e pluriennali: esistenza di un piano degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato dagli Organi societari delegati:

- che contiene una chiara individuazione delle scadenze, delle responsabilità e disponibilità delle risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento);

- che è adeguatamente comunicato all'organizzazione in modo che il personale ne abbia una sufficiente comprensione.

Prescrizioni legali ed altre: esistenza di una procedura/policy che definisca criteri e modalità da adottare per:

- l'aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza;
  - l'individuazione delle aree e delle attività aziendali interessate dall'applicazione delle normative e formalizzazione delle modalità di diffusione delle stesse.
- Attuazione e funzionamento – attività volta a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze

Norme e documentazione del sistema: esistenza di procedure/policy aziendali per la gestione della documentazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, che disciplinino ruoli, responsabilità (Manuale, Istruzioni di lavoro, ecc.) in coerenza con le linee guida aziendali. In particolare, le suddette procedure/policy riportano anche le modalità di gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta.

Organizzazione e responsabilità – DDL (Datore di lavoro): esistenza di disposizioni organizzative per l'individuazione della figura del Datore di lavoro che tengano conto della struttura organizzativa della singola società e del settore di attività produttiva.

Organizzazione e responsabilità – RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) / ASPP (Addetti Servizio di Prevenzione e Protezione) / Medico competente/ Incaricati Emergenze: esistenza di disposizioni organizzative relative alla designazione del RSPP, degli ASPP, del Medico Competente e degli Incaricati delle Emergenze che:

- definiscano i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge in materia;
- prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia;
- prevedano lo svolgimento dell'assessment sul personale per comprenderne le capacità e le disponibilità temporali al fine di ricoprire tali specifici ruoli;
- prevedano la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico.

Organizzazione e responsabilità – sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: esistenza di procedure/policy aziendali che:

- disciplinino le modalità di individuazione ed assegnazione dell'incarico di Coordinatore in materia di salute e sicurezza per la progettazione dell'opera e di Coordinatore in materia di salute e sicurezza durante la realizzazione dell'opera, tenendo conto dei requisiti professionali previsti dalle norme di legge;
- prevedano la tracciabilità dell'assessment dei requisiti e dell'accettazione dell'incarico da parte dei Coordinatori.

Sistema di deleghe di funzioni: esistenza di un sistema di deleghe di funzioni predisposte secondo i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale:

- effettività – sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
- idoneità tecnico professionale del delegato;

- vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
- certezza, specificità e consapevolezza.

Individuazione e valutazione dei rischi – Ruoli e responsabilità: esistenza di una procedura/policy aziendali che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, l'approvazione ed aggiornamento della Valutazione dei rischi aziendali. In particolare, tale procedura/policy dovrebbe:

- identificare ruoli, autorità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione del rischio ed il controllo del rischio;
- identificare le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- identificare modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
- prevedere, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- prevedere la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischi: pericoli ordinari e generici, ergonomici, specifici, di processo ed organizzativi e un'individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
- prevedere l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
- prevedere il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
- prevedere esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): esistenza del documento di relazione sulla Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni definite e che contenga almeno:

- il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- le eventuali misure adottate per eliminare le interferenze – applicabili in caso di appalti e/o contratti d'opera ex art. 7 d.lgs. 626/1994.

Controllo operativo – affidamento compiti e mansioni: esistenza di una procedura/policy aziendale che individui i criteri e le modalità definite per l'affidamento delle mansioni ai lavoratori da parte del datore di lavoro. In particolare, tale procedura/policy:

- definisce i criteri di affidamento delle mansioni ai lavoratori in base alle capacità e alle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, e a quanto emerso dai risultati degli accertamenti sanitari eseguiti;
- definisce le misure organizzative per la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione dei ruoli e delle responsabilità dei lavoratori;
- prevede la tracciabilità delle attività di assessment svolte a tale scopo.

Controllo operativo – Dispositivi di protezione individuale (DPI): esistenza di una procedura/policy aziendale per la gestione, distribuzione ed il mantenimento in efficienza dei Dispositivi di Protezione Individuale. In particolare, tale procedura/policy:

- definisce modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buono stato di conservazione ed efficienza dei DPI;
- prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica della funzionalità dei DPI.

Gestione delle Emergenze: esistenza di una procedura/policy aziendale per la gestione delle emergenze. In particolare, tale procedura/policy prevede:

- l'individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza;
- indicazioni sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
- l'individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
- indicazioni sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza.

Gestione del rischio incendio: esistenza di una procedura/policy aziendale che definisca le misure necessarie per la prevenzione incendi. In particolare tale procedura/policy prevede:

- il monitoraggio delle attività da svolgersi al fine della richiesta di rilascio e rinnovo del CPI;
- indicazione sulle modalità di informazione ai lavoratori sulle norme di comportamento da attuarsi in caso di incendio;
- indicazioni sulle modalità di tenuta ed aggiornamento del registro incendio.

Consultazione e comunicazione: esistenza di un calendario che preveda riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute e sicurezza e di un'adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione.

Consultazione e comunicazione: esistenza di una procedura/policy aziendale che disciplini la diffusione delle informazioni relative alla salute e sicurezza. In particolare, tale procedura/policy prevede:

- l'informativa periodica del datore di lavoro verso i lavoratori;
- l'informativa al Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

Formazione, sensibilizzazione e competenze: esistenza di una procedura/policy aziendale che regolamenti il processo di formazione. In particolare, tale procedura/policy:

- definisce modalità di erogazione della formazione di ciascun lavoratore su: rischi di impresa, misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza,

caratteristiche delle sostanze pericolose, procedure di emergenza, nominativi e ruoli del RSPP e del Medico Competente;

- definisce i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore (es. all'assunzione, al trasferimento o al cambiamento di mansioni, ecc);
- definisce, con riferimento ai soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza, l'ambito, i contenuti e le modalità della formazione sulla base del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Squadre di Emergenza e Pronto Soccorso);
- definisce i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei criteri definiti (definizione di un piano di formazione su base annuale).

Rapporti con i fornitori e contrattisti - informazione e coordinamento: esistenza di una procedura/policy aziendale che definisca:

- modalità e contenuti dell'informazione che deve essere fornita alle imprese esterne riguardo l'insieme delle norme e prescrizioni che un'impresa appaltatrice aggiudicataria di un ordine deve conoscere e impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti;
- ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento o del Verbale ex art. 7 d.lgs. 626/1994 che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.

Rapporti con i fornitori e contrattisti – qualifica: esistenza di una procedura/policy aziendale che definisca modalità di qualifica dei fornitori. In particolare, tale procedura tiene conto:

- dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori prevista ai sensi dell' art. 7 d.lgs. 626/1994;
- della rispondenza della fornitura con le specifiche di acquisto e con le migliori tecnologie disponibili in tema della salute e della sicurezza.

Rapporti con i fornitori e contrattisti – clausole contrattuali: esistenza di clausole contrattuali standard riguardanti i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione, appalto e di subappalto.

Gestione degli asset: esistenza di procedure/policy aziendali che disciplinino le attività di manutenzione /ispezione degli asset aziendali affinché ne sia sempre garantita l'integrità ed adeguatezza. In particolare, tali procedure/policy prevedono:

- periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
  - la pianificazione, effettuazione e verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.
- Controllo e azioni correttive – attività volte ad implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione audit periodici

Misura e monitoraggio delle prestazioni – infortuni: esistenza di una procedura/policy aziendale che indichi:



- ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione, investigazione interna degli infortuni;
- ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità ed investigazione degli incidenti occorsi e dei “mancati incidenti”;
- modalità di comunicazione degli infortuni/incidenti occorsi dai responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati (diversi da infortuni e incidenti):  
esistenza di procedure/policy aziendali che definiscano ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l’uso di indicatori) per:

- i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
- i dati riguardanti la sicurezza degli impianti e delle attrezzature (apparecchi di sollevamento e ascensori, impianti elettrici e macchine);
- i dati riguardanti le sostanze e i preparati pericolosi utilizzati in azienda (schede di sicurezza).

Misura e monitoraggio delle prestazioni - cause - controversie: esistenza di procedure/policy aziendali che definiscano ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio delle controversie /contenzioso pendenti relative agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.

Audit: esistenza di una procedura/policy aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di audit e verifica periodica dell’efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza. In particolare, tale procedura/policy definisce:

- la tempistica per la programmazione delle attività (Piano di audit formalizzato);
- le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell’indipendenza dell’auditor rispetto all’attività che deve essere controllata;
- le modalità di registrazione degli audit;
- le modalità di individuazione e l’applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda o dalla normativa applicabile;
- le modalità di verifica dell’attuazione e dell’efficacia delle suddette azioni correttive;
- le modalità di comunicazione dei risultati dell’audit all’Alta Direzione aziendale.

Reporting: esistenza di una procedura/policy aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso l’Organismo di Vigilanza e l’Alta Direzione aziendale.

- Riesame della direzione – Riesame periodico del vertice aziendale al fine di valutare se il sistema di gestione della salute e sicurezza sia stato completamente realizzato e se sia sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell’azienda.

Conduzione del processo del riesame: esistenza di una procedura/policy aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame effettuato dall’Alta Direzione aziendale in relazione all’efficacia e all’efficienza del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda. Tale procedura/policy prevede la tracciabilità dello svolgimento delle seguenti attività:

- l'analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
- l'analisi dei risultati degli audit;
- l'analisi dei risultati del monitoraggio della performance del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda (infortuni e altri dati);
- lo stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente Riesame;
- l'individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda.

## 6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di Reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con i rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.

## PARTE SPECIALE 7

### *REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA*

#### 1. Premessa

L'art. 63, terzo comma, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ha introdotto, nel novero dei reati presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/2001, l'art. 25-octies prevedendo sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.).

Ai sensi dell'art. 25-octies, l'ente è ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente nazionale, sempreché ne derivi un vantaggio o un interesse per l'ente medesimo.

La finalità del decreto n. 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo ai fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Tale tutela viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti che comprende, oltre alle banche e agli intermediari finanziari, anche gli altri soggetti a cui erano già stati estesi gli obblighi antiriciclaggio dal d.lgs. n.56/2004: revisori contabili, professionisti e, in generale, gli operatori che svolgono attività il cui esercizio è subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi/registri o dichiarazioni di inizio attività richieste da norme di legge.

A tal proposito, merita di essere considerato l'obbligo a carico dei diversi organi di controllo di gestione, tra cui l'Organismo di Vigilanza, esistenti negli enti destinatari della disciplina, a vigilare sull'osservanza della normativa antiriciclaggio e a comunicare le violazioni delle relative disposizioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti o di cui abbiano altrimenti notizia.

Tali obblighi di comunicazione riguardano in particolar modo le possibili infrazioni relative alle operazioni di registrazione, segnalazione e all'uso di strumenti di pagamento e di deposito e, sono destinati ad avere effetto sia verso l'interno dell'ente (titolare dell'attività o legale rappresentante) che verso l'esterno (autorità di vigilanza di settore, Ministero dell'Economia e Finanze, Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia).

La responsabilità amministrativa dell'ente per i reati previsti dagli art. 648, 648-bis e 648-ter, c.p. è limitata all'ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente medesimo. Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque (c.d. reati comuni), si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada escluso ogni qualvolta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente.

#### 2. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente

##### ➤ Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato in oggetto incrimina chi, fuori de i casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Le disposizioni di questo articolo si applicano "anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Lo scopo della norma incriminatrice in questione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale.

Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

➤ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

L'art. 648-bis c.p. incrimina chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione è applicabile "anche quando l'autore del delitto, da cui provengono il denaro o le cose, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Passando alle condotte incriminate, la norma ne individua tipicamente due e, cioè, la "sostituzione" e il "trasferimento" di denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa, accanto alle quali, però, prevede anche, con formula residuale, il compimento di qualsiasi altra operazione tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di detto denaro o beni.

La "sostituzione" si riferisce ad attività mediante le quali i proventi illeciti vengono appunto sostituiti o cambiati con denaro "pulito" o altri valori.

Il "trasferimento" si può attuare spostando il provento illecito da un luogo ad un altro per conto degli autori del reato, ovvero ponendo in essere passaggi artificiali per celare la provenienza illecita del denaro e la sua appartenenza, come nel caso in cui un soggetto terzo acquisti con somme provento di delitto un immobile e, quindi, lo riceda al vero destinatario.

Infine, per consentire la punibilità di qualsiasi altra operazione, diversa dal sostituire o trasferire, che consenta di dissimulare l'origine del denaro o bene, è prevista la condotta di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

➤ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

L'art. 648-ter c.p. reprime la condotta di "chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o utilità provenienti da delitto".

Anche per questo reato è contemplata la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale.

L'inserimento nel codice del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti della criminalità organizzata debbono essere contrastati tenendo conto di un a duplice prospettiva: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. "denaro sporco" venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La condotta, espressa dall'inciso "impiegata in attività economiche o finanziarie", consente due rilievi. Da un lato il riferimento specifico alle attività finanziarie intende con evidenza coinvolgere la vasta cerchia di intermediari, bancari e non, i quali operano in questo campo.

Dall'altro lato il verbo impiegare ha un'accezione più ampia rispetto al termine investire, che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, ed esprime il significato di usare comunque.

Il richiamo al concetto di attività per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente di escludere la funzione meramente professionale (sanitaria, educativa, ecc.), dove ha assoluta prevalenza l'aspetto intellettuale; non naturalmente quando essa si accompagna ad una struttura di tipo imprenditoriale (per esempio il denaro di illecita provenienza è impiegato nella costruzione e attrezzatura di una clinica privata).

Esclusi i profili sic et simpliciter professionali, è opportuno porre in rilievo che il termine in esame consente del pari di non comprendere nella sfera di operatività della norma gli impieghi di denaro o altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

Inoltre, la funzione integrativa e, per così dire, residuale dell'illecito in esame emerge dal rilievo che esso resta escluso quando risultino realizzate le ipotesi criminose degli artt. 648 e 648-bis.

### **3. Le fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

Il Gruppo Intermatica, attraverso un'analisi effettuata al suo interno, ha individuato i Processi Sensibili le cui attività sono state analizzate e, dove ritenuto necessario, integrate con i nuovi protocolli di controllo:

- rapporti commerciali attivi segmento Large Account (es. wholesale, interconnessione, servizi valore aggiunto);
- attività commerciali non rientranti nella gestione caratteristica delle società.

### **4. Regole generali**

Tale Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere da Amministratori, Dirigenti, e Dipendenti delle società del Gruppo, nonché dai Consulenti e Partner esterni con esse operanti sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo, consistenti nell'acquisizione, a qualsiasi titolo, di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, attuati nella consapevolezza di tale origine delittuosa.

L'obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partner delle società del Gruppo sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lui, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

In particolare, nell'espletamento delle proprie attività, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

#### 4.1 Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle proprie attività, oltre alle regole di cui al Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Amministratori, i Dirigenti, e i Dipendenti delle società del Gruppo, nonché i Consulenti e i Partner nell'ambito delle attività da essi svolte devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa di cui al Decreto di Antiriciclaggio;
- i principi di Corporate Governance approvati dai Consigli di Amministrazione delle società del Gruppo;
- il Codice Etico;
- il sistema di controllo interno (SCI), e quindi le procedure/linee guida aziendali e di Gruppo, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo della gestione.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei destinatari di seguire i seguenti principi generali di comportamento, ovvero di:

- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner stranieri (di seguito "i soggetti da identificare");
- segnalare all'Organismo di Vigilanza l'operazione che presenti indici di anomalia e, ove necessario, previa opportuna consultazione con il proprio responsabile sospendere/interrompere il rapporto con il cliente medesimo. Le segnalazioni nonché le eventuali interruzioni dei rapporti devono essere effettuate con la massima tempestività;
- non accettare pagamenti in contanti e prestare particolare attenzione ai pagamenti derivanti da istituti di credito stranieri, soprattutto qualora gli stessi abbiano sede nei paradisi fiscali o provengano da persone elencate all'interno della black list antiterrorismo.

#### 4.2 Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo, devono rispettarsi, oltre alle regole e ai principi generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali qui di seguito descritti.

➤ Identificazione e valutazione della clientela in funzione del rischio riciclaggio

In fase di acquisizione del cliente le funzioni Commerciali competenti ne dovranno valutare anche i profili di "rischio riciclaggio" connessi.

In fase di apertura anagrafica cliente, la funzione Amministrazione (Revenue cycle: Large Account, Wholesale, Business & Residential), oltre che a valutare l'affidabilità

finanziaria/commerciale del cliente, dovrà valutare i profili di “rischio riciclaggio” connessi a ciascun cliente.

La valutazione del profilo può fondarsi sui seguenti “elementi di attenzione”:

- settore di attività e professione del cliente/settore di attività ed oggetto sociale (in caso di persona giuridica);
- operatività canalizzata da conti corrente esteri;
- residenza/sede sociale del cliente in paradisi fiscali o in paesi non cooperativi di cui alle liste GAFI.

Nel valutare il profilo del cliente dovranno, altresì, essere presi in considerazione gli indici di anomalia rilevanti al fine della segnalazione delle operazioni sospette.

Periodicamente, sentito l’OdV, la Società valuterà l’opportunità di continuare il rapporto contrattuale con soggetti appartenenti alla categoria a “rischi alto”.

#### ➤ Attività atipiche

In merito ai principi generali di comportamento, particolare attenzione deve essere prestata relativamente alle attività atipiche svolte dalle società del Gruppo, nei confronti delle quali è necessario attuare un monitoraggio costante finalizzato ad evitare la commissione dei reati di Riciclaggio. Per attività atipiche si dovranno considerare tutte quelle che non rientrano nell’attività di vendita di servizi telefonici, vendita di servizi dati, vendita di servizi televisivi.

#### ➤ Indici di anomalia

Qui di seguito si forniscono alcuni indici di anomalia in presenza dei quali la singola operazione commerciale deve ritenersi “sospetta” e pertanto potenziale veicolo della commissione del reato di riciclaggio:

- il cliente ha sede in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario, ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi;
- il pagamento dell’operazione avviene tramite finanziamento da parte di una banca insediata in uno dei paesi indicati al punto precedente;
- il cliente intende regolare il pagamento dell’operazione con una somma di denaro superiore ad euro 5.000 in contanti, ovvero con libretti di deposito bancari o postali al portatore o con titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera oppure con strumenti estranei alle normali prassi commerciali;
- il cliente effettua transazioni di ammontare appena inferiore alla soglia limite di Euro 5.000;
- il cliente intende regolare il pagamento dell’operazione mediante assegni con numeri di serie progressivi o più assegni dello stesso importo con la stessa data;
- il cliente insiste affinché l’operazione venga chiusa rapidamente.

Prima di intraprendere qualsiasi operazione avente uno degli indici di anomalia sopra indicati dovrà essere informato il responsabile della funzione competente per la gestione dell’operazione a rischio considerata.

## 5. I controlli dell’Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell’Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l’OdV effettua periodicamente controlli a

campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di Reati di Riciclaggio, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con i rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.



## PARTE SPECIALE 8

### DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

#### 1. Premessa

La legge 18 marzo 2008, n. 48 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno” ha inserito nel d.lgs. 231/2001 l’art. 24-bis, così estendendo la responsabilità amministrativa degli enti anche a “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, in coerenza con i profondi cambiamenti dipendenti dalla tecnologia digitale e dalla sua rapida evoluzione, nonché dalla convergenza e costante globalizzazione delle reti informatiche.

#### 2. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente

I nuovi reati presupposto in tema di criminalità informatica, alcuni dei quali già esistenti nel nostro codice penale, altri riformulati e altri ancora introdotti ex novo dalla l. 48/2008, sono i seguenti:

- art. 491-bis – Falsità in Documenti informatici;
- art. 615-ter – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- art. 615-quater – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- art. 615-quinquies – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- art. 617-quater – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 617-quinquies – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 635-bis – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- art. 635-ter – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- art. 635-quater – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- art. 635-quinquies – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- art. 640-quinquies – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

E’ finalizzato alla lotta alla criminalità informatica pure l’art. 640-ter – Frode informatica – presente nel d.lgs. 231/2001, sin dalla sua emanazione, all’art. 24 in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione.

Dunque, anche al fine di non incorrere nella responsabilità amministrativa, un ente deve dotarsi di un Modello capace di rendere il più efficiente possibile la propria organizzazione, attraverso la gestione del rischio e il controllo dello stesso.

Il Modello deve quindi essere in grado di tutelare l’ente anche dalla commissione dei reati informatici.

Il reato informatico è definibile come la condotta antigiuridica concernente l'elaborazione automatica e la trasmissione dei dati, ovvero l'illecito che vede il computer come l'oggetto, il mezzo o il simbolo dello stesso.

Il Sistema informatico è rappresentabile come un insieme di elementi interconnessi o collegati che permettono di raccogliere, archiviare, cercare, elaborare e distribuire dati, trasformandoli in informazioni utili per supportare le attività decisionali e di controllo di un ente; esso è composto da risorse tecnologiche e organizzative e deve consentire lo svolgimento di tre macro processi fondamentali: 1) processo di input (acquisizione dati), 2) processo di elaborazione (trasformazione dei dati), 3) processo di output (restituzione di informazioni).

Obiettivo del Sistema informatico è quello di rendere più efficienti i processi aziendali, supportandone le varie fasi e fornendo gli strumenti per pianificare le attività, monitorare la dinamica del sistema oggetto di osservazione, registrare i risultati raggiunti, richiamare l'attenzione sui problemi, valutare la situazione e prendere le decisioni migliori.

Il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

L'IT, acronimo di Information Technology, indica l'uso della tecnologia nella gestione e nel trattamento dell'informazione. L'IT riguarda l'uso di apparecchi digitali e di software che consentono di creare, memorizzare, scambiare e utilizzare informazioni nei più disparati formati.

Nel proprio Modello, l'ente deve fissare una serie di principi, progettare delle procedure e implementare dei sistemi avendo come obiettivo finale la protezione e la sicurezza del proprio Sistema informatico. Nel fare ciò l'ente deve avere un particolare riguardo all'intero flusso comunicativo e informativo che ruota attorno alla struttura aziendale e, deve puntare al raggiungimento dell'equilibrio tra la necessità di garantire la facilità di utilizzo delle risorse dell'organizzazione e la necessità di controllare l'accesso alle stesse.

Dovranno, a tal fine, essere analizzate tutte le attività e i processi supportati dal Sistema informatico e telematico per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali o di altra natura che costituiscono un potenziale terreno fertile per la commissione dei reati presupposto in precedenza elencati.

Durante la creazione e lo sviluppo di un Modello idoneo alla struttura, alla natura e alle dimensioni dell'ente, occorre prevedere - o se già esistente verificare e migliorare - un sistema di autorizzazioni e di deleghe, partendo dal principio della separazione dei compiti per ciascuna delle attività dei singoli processi. Le attività dell'ente devono poi essere adeguatamente documentate, anche per il mezzo di supporti e strumenti informatici, al fine di renderle tracciabili e in modo tale da facilitarne i controlli sia sui contenuti e sulle modalità, sia sui soggetti che le hanno ideate, ordinate, eseguite, o verificate; il tutto ovviamente nel rispetto della riservatezza. L'ente deve in particolare porre attenzione affinché nelle procedure riguardanti il processo di gestione dei sistemi informativi - e tutte le attività ad esso collegate - siano ben definite e controllate le responsabilità delle funzioni relative all'IT. Risulta dunque fondamentale dotarsi sia di strumenti e meccanismi che permettano di evitare la perdita, la modifica accidentale o l'alterazione di dati e informazioni relative all'attività dell'ente, sia di strumenti di gestione che ne mantengano la stabilità temporale e l'integrità complessiva.

Sostanzialmente, la nuova previsione normativa impone alle imprese di fare propri schemi di gestione interna validi ed efficaci ma che siano soprattutto in grado di evitare che amministratori, dirigenti e dipendenti con ruoli di responsabilità all'interno della struttura societaria, possano rendersi responsabili di reati, commessi mediante le strutture aziendali, a vantaggio dell'ente stesso. E' consigliabile, quindi, che gli apicali delle imprese pongano maggiore sforzo organizzativo e rivedano i processi di gestione interna dei sistemi informatici e

fare in modo che, concretamente, i livelli di sicurezza certificati nell'ambito delle policy aziendali, trovino riscontro, nella realtà, nei processi gestionali e produttivi quotidianamente adoperati.

Va evidenziato, infine, come la disciplina del D.lgs. 301/2001 e quindi le sanzioni previste dal nuovo art. 24 bis della legge di ratifica, non siano applicabili allo Stato, agli enti pubblici territoriali e non economici ed agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

### **3. Le fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati di criminalità informatica**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

Il rischio di commissione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale può concretizzarsi in misura maggiore in alcuni ambiti (attività, funzioni, processi), fra i quali assumono una rilevanza centrale i settori in cui il personale, nel compimento delle proprie attività, dispone di un sistema informatico dotato di connettività esterna e, in particolare, l'area IT, attese le capacità e conoscenze specifiche che connotano i Dipendenti che operano in tale settore.

I principali Processi Sensibili che il Gruppo Intermatica ha individuato in concreto nel proprio interno sono i seguenti:

- gestione del sistema informatico/telematico con particolare riferimento alle seguenti attività a rischio:
  - installazione/mantenimento apparati informatici (software e hardware);
  - monitoraggio accessi ai sistemi informatici/telematici;
- utilizzo di sistemi informatici/telematici a supporto dell'attività lavorativa con particolare riferimento alle seguenti attività a rischio:
  - accesso a sistemi informatici/telematici esterni.

### **4. Il sistema in linea generale**

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Dipendenti ed Organi Sociali, nonché Consulenti e Partner, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei delitti informatici, si attengano a regole di condotta conformi a quanto qui prescritto al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti stessi.

In particolare, nell'espletamento di tali attività, è espressamente vietato ai soggetti sopra elencati di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di delitto informatico.

Al fine di evitare la commissione di uno di tali reati, è fatto espresso richiamo al rispetto della normativa aziendale e di Gruppo predisposta ed adottata al fine di disciplinare l'utilizzo delle risorse e degli strumenti informatici:

- documento programmatico sulla sicurezza dei dati (DPS) predisposto secondo quanto richiesto dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
- norme generali per il corretto utilizzo dei sistemi informatici;

- linee guida per la Protezione delle Informazioni Aziendali;
- codice di Etico;
- linee Guida per la sicurezza dei data center;
- linee Guida relative alla postazione di lavoro;
- in generale, la normativa, le policy e le procedure aziendali per l'utilizzo dei sistemi informatici.

#### 4.1 Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire il compimento, da parte dei Destinatari, di azioni che possano concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 24-bis del D.lgs. 231/2001, ogni società del Gruppo dovrà adottare una serie di misure precauzionali e predisporre idonei principi generali di comportamento. In particolare sarà opportuno:

- fornire, ai destinatari, un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali ed al rischio della commissione di Reati informatici;
- limitare l'accesso attraverso risorse aziendali a reti e sistemi informatici esterni alla società compatibilmente con le necessità lavorative;
- effettuare controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali quali, a titolo di esempio, il download di file di grosse dimensioni, ovvero attività eccezionali dei server al di fuori degli orari di operatività sociale;
- predisporre e mantenere adeguate difese fisiche a protezione dei server della Società e più in generale a protezione di ogni sistema informatico societario anche attraverso la predisposizione di un sistema di controllo degli accessi alle sale server prevedendo, ove possibile, controlli per prevenire l'ingresso e l'uscita di materiale non autorizzato.

#### 4.2 Principi procedurali specifici

Al fine di applicare ed attuare le norme comportamentali sopra elencate, devono essere attuati i seguenti principi procedurali:

- informare adeguatamente gli utilizzatori di sistemi informatici dell'importanza di mantenere i propri di accesso (username e password) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;
- diffondere agli utilizzatori di sistemi informatici uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnano al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- informare gli utilizzatori di sistemi informatici della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
- impostare i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- l'accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) deve essere autorizzato e deve essere effettuato solo con le modalità consentite ed ai fini di utilizzo per scopi lavorativi;
- dotare la stanza server di porta con un controllo di accesso fisico consentito solo al personale autorizzato;

- proteggere ogni sistema informatico societario, al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- fornire ogni sistema informatico di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venire disattivati;
- vietare l'installazione e l'utilizzo di software (programmi) non approvati dalle società e non correlati con l'attività professionale espletata da parte dei destinatari o degli utilizzatori;
- limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. virus) capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti ;
- vietare, in particolare, l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici delle società, di software mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- qualora per la connessione alla rete si utilizzino collegamenti wireless (ossia senza fili, mediante routers dotati di antenna WiFi), sarà importante proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alle società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti;
- prevedere, ove possibile, un procedimento di autenticazione mediante username e password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ogni destinatario o categoria di destinatari.

I delitti di criminalità informatica estendono la responsabilità delle persone giuridiche ai c.d. Reati di falso.

In particolare, tutti i Dipendenti ed Organi Sociali, nonché Consulenti e Partner, rispettano principi tali da evitare la possibilità che siano commessi i Reati di falso in generale e attraverso una modalità informatica in particolare.

E' pertanto assolutamente vietata la trasmissione di qualsiasi atto non veritiero, contraffatto o non autentico attraverso un invio telematico.

## 5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di Delitti informatici e trattamento illecito dei dati, diretti a verificare la corretta esplicitazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con i rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.

## PARTE SPECIALE 9

### REATI DI ABUSO DI MERCATO

#### 1. Premessa

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati e agli illeciti amministrativi di abuso di mercato. Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato e di illecito amministrativo per le quali l'art. 25-sexies del d.lgs. 231/2001 e l'art. 187-quinquies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria, di seguito "TUF") prevedono una responsabilità della Società nei casi in cui tali reati e tali illeciti amministrativi siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

I reati e gli illeciti amministrativi di cui si tratta si riferiscono a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea.

Nel caso in cui la condotta illecita integri gli estremi del reato la responsabilità dell'ente trova fondamento nell'art. 25-sexies del d.lgs. 231/2001; nel caso in cui, al contrario, l'illecito sia da classificare come amministrativo l'ente sarà responsabile ex art. 187-quinquies del TUF.

#### 2. Reati richiamati dall'art. 25-sexies del d.lgs. 231/2001

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

La fattispecie punisce chiunque, essendo direttamente entrato in possesso di informazioni privilegiate per essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio, ovvero per averla appresa nel corso e a causa di un'attività lavorativa privata o pubblica:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione comunicata per compiere operazioni);
- c) raccomanda o induce altri, sulla base delle conoscenze ricavate dalle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La fattispecie punisce, inoltre, i soggetti che, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compiono taluna delle azioni di cui sopra (è il caso ad esempio del "pirata informatico" che a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate "price sensitive").

Esempio: il Responsabile della Funzione Amministrativa, Finanza e Controllo della società raccomanda a terzi l'acquisto di titoli aziendali di un'impresa quotata sulla base di informazioni privilegiate.

- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

La fattispecie punisce chiunque diffonde notizie false (c.d. manipolazione informativa) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. manipolazione negoziativa).

Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti, preme ribadire che questo tipo di manipolazione del mercato comprende anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati.

Esempio: il Responsabile Affari Legali e Societari della società diffonde comunicazioni false su eventi societari (ad esempio circa l'esistenza di progetti di espansione del Gruppo attraverso acquisizioni ed altre differenti operazioni straordinarie) o sulla situazione della società, con lo scopo di influenzare i prezzi dei titoli quotati (manipolazione informativa).

Il Responsabile della Funzione Amministrativa, Finanza e Controllo impartisce ordini di compravendita relativi ad uno o più specifici strumenti finanziari in prossimità della fine delle negoziazioni in modo da alterare il prezzo finale (manipolazione negoziativa).

### 3. Illeciti amministrativi richiamati dall'art. 187-quinquies del TUF

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis del TUF)

La fattispecie punisce con una sanzione amministrativa sia le condotte realizzabili dagli insiders primari già punite come reato dall'art. 184 TUF, sia quelle realizzate dagli insiders secondari (o tippees, cioè coloro che direttamente o indirettamente abbiano ottenuto dagli insiders primari accesso all'informazione privilegiata), laddove la corrispondente fattispecie delittuosa attribuisce rilevanza esclusivamente alle condotte poste in essere dagli insiders primari.

L'unica differenza consiste nel fatto che i comportamenti degli insiders secondari sono puniti sia se sono commessi a titolo di dolo sia se commessi con colpa.

Si sottolinea, inoltre, che anche il semplice tentativo può rilevare ai fini dell'applicabilità di tale disciplina.

Esempio: il Responsabile della Funzione Investor Relations negligenemente induce altri a compiere, direttamente o indirettamente, operazioni su strumenti finanziari (ad esempio azioni) sulla base delle informazioni privilegiate acquisite nell'esercizio della sua funzione.

- Manipolazione di mercato (art. 187-ter del TUF)

La fattispecie in questione amplia le condotte rilevanti ai fini dell'applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penalmente sanzionate dalla corrispondente fattispecie delittuosa e punisce chiunque, tramite qualsiasi mezzo di informazione, diffonde informazioni, voci o notizie false, ovvero fuorvianti, in merito agli strumenti finanziari, a prescindere quindi dagli effetti.

Il comma terzo del medesimo articolo prevede la sanzionabilità delle seguenti condotte:

- a) Operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) Operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) Operazioni od ordini di compravendita che utilizzino artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) Altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Esempio: il Responsabile della funzione Relazioni Esterne e Istituzionali diffonde informazioni false o fuorvianti a mezzo stampa, con l'intenzione di muovere il prezzo di un titolo o di un'attività sottostante verso una direzione che favorisce la posizione aperta su tale strumento finanziario o favorisce un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione.

#### 4. Le informazioni privilegiate

Il concetto di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina sull'insider trading e quella concernente l'informazione societaria disciplinata nel Titolo III, Capo I, art. 114 e seguenti del TUF e nel Regolamento Consob n. 11971/1999 (qui di seguito il "Regolamento Emittenti").

Secondo quanto previsto dall'art. 181 del TUF si ritengono di carattere privilegiato le informazioni che presentano le seguenti caratteristiche (qui di seguito le "Informazioni Privilegiate"):

- carattere preciso, nel senso che deve trattarsi di informazione inerente ad un complesso di circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possa prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno;
- specifiche, vale a dire che l'informazione deve essere sufficientemente esplicita e dettagliata, in modo che chi la impiega sia posto in condizione di ritenere che dall'uso potranno effettivamente verificarsi quegli effetti sul prezzo degli strumenti finanziari;
- non ancora rese pubbliche, ossia non ancora resa disponibile al mercato;
- concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari ("corporate information", cioè un'informazione relativa alla situazione economica e patrimoniale o a vicende organizzative dell'emittente; "market information", ossia un'informazione relativa alle vicende di uno o più strumenti finanziari);
- "price sensitive" secondo l'investitore ragionevole (investitore medio), nel senso che, se resa pubblica, l'informazione potrebbe influire in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari.

Si sottolinea che, affinché possa parlarsi di informazione privilegiata, è necessario che tutte le caratteristiche sopra descritte siano compresenti, essendo sufficiente l'assenza di una sola delle stesse per privare l'informazione del suo carattere privilegiato.

A titolo puramente esplicativo si riporta una lista indicativa di eventi e circostanze che potrebbero essere fonte di informazioni privilegiate:

- cambiamenti nel controllo e/o nei patti parasociali di controllo;
- variazioni nel management;
- variazioni dei revisori e/o altre informazioni riferibili all'attività degli stessi;
- operazioni che coinvolgono il capitale o emissione di strumenti di debito o di strumenti che danno diritto a comprare o sottoscrivere titoli;
- decisioni in merito a variazione del capitale sociale;
- nuovi prodotti o processi innovativi;
- ricezione di offerte di acquisto per asset rilevanti;
- diminuzione nel valore di licenze, brevetti e marchi o altri asset immateriali a causa di innovazioni di mercato;



- acquisti o disposizioni su azioni, attività o rami d'azienda;
- ristrutturazioni e/o riorganizzazioni aziendali che hanno un effetto sulle attività, sulle passività, sulla posizione finanziaria o sul conto economico;
- decisioni in merito a programmi di "buy-back" o transazioni su altri strumenti finanziari quotati;
- cambiamenti nei diritti delle azioni emesse dall'emittente;
- cause legali rilevanti;
- revoca o cancellazione di linee di credito da parte del sistema bancario;
- risoluzione di contratti e/o verifica di cause di risoluzione;
- variazioni rilevanti nel valore degli asset;
- tesoreria;
- insolvenza da parte dei debitori rilevanti;
- riduzione del valore degli immobili;
- nuove licenze, brevetti e marchi;
- variazioni nel valore degli strumenti finanziari in portafoglio;
- rilevanti modifiche nella politica degli investimenti;
- informazioni sui dividendi (data del pagamento, data dello stacco, cambiamenti nella politica dei dividendi);
- decisioni o revoca della decisione di entrare in una nuova area d'affari;
- ordini rilevanti da parte di clienti e/o loro variazione rilevante e/o cancellazione;
- danni ambientali e/o difetti nei prodotti;
- cambiamenti nei profitti o nelle perdite.

## 5. Processi Sensibili in relazione ai reati di abuso di mercato

I principali Processi Sensibili che il Gruppo Intermatica ha individuato al proprio interno sono i seguenti:

- gestione dell'informativa pubblica (rapporti con gli investitori, gli analisti finanziari, giornalisti e con altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa; redazione dei documenti informativi, dei comunicati, di materiale informativo in qualunque forma predisposti, normalmente destinati ai soggetti sopra indicati; organizzazione e partecipazione a incontri, in qualunque forma tenuti, con i soggetti sopra indicati);
- redazione dei documenti informativi e dei comunicati concernenti le società appartenenti al Gruppo, destinati al pubblico per legge o per decisione delle società;
- gestione di informazioni privilegiate: nuovi prodotti e mercati, dati contabili di periodo, dati revisionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, comunicazioni relative ad operazioni di fusione/scissione e a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di asset significativi, attività di M&A.

## 6. Funzione della Parte Speciale - Reati di abuso di mercato-

La presente Parte Speciale è destinata a disciplinare i comportamenti posti in essere dai seguenti soggetti:

- membri del Consiglio di Amministrazione;
- membri del Collegio Sindacale (ove previsto);
- presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Amministratore Delegato e/o Amministratore Unico e Direttore Generale;
- Responsabile Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Responsabile Funzioni Affari Legali e Regolamentari;
- Responsabile Funzione Internal Audit;
- Responsabile Funzione Relazioni Esterne e Istituzionali;
- i componenti delle seguenti Funzioni: Amministrazione, Finanza e Controllo, Affari Legali e Regolamentari e Societari, Internal Audit, Relazioni Esterne e Istituzionali.

Obiettivo di tale Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto previsto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei reati e degli illeciti amministrativi in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare i principi procedurali che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lui, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

## 7. Principi procedurali specifici

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, è assolutamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato o di illecito amministrativo rientranti tra quelle considerate dalla presente Parte Speciale (art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 e art. 187-quinquies TUF).

In particolare, è espressamente vietato ai Destinatari di:

- 1) utilizzare informazioni privilegiate ottenute grazie alla propria posizione all'interno del Gruppo o per il fatto di essere in rapporti di affari con il Gruppo, per negoziare, direttamente o indirettamente, azioni di una società del Gruppo, di società clienti o concorrenti, o di altre società o comunque per trarne un vantaggio personale, così come per favorire soggetti terzi o le società del Gruppo;
- 2) rivelare a terzi informazioni privilegiate relative al Gruppo, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;
- 3) partecipare a gruppi di discussione o a chatroom su Internet aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, quotati o non quotati, e nei quali vi sia un scambio di informazioni concernenti il Gruppo, le sue società, società concorrenti o

società quotate in genere o strumenti finanziari emessi da tali soggetti, a meno che non si tratti di incontri istituzionali per i quali è già stata compiuta una verifica di legittimità da parte delle funzioni competenti o vi sia scambio di informazioni il cui carattere non privilegiato sia evidente;

- 4) agire, in accordo con altri soggetti, per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita, o di determinare altre condizioni commerciali non corrette;
- 5) acquistare o vendere strumenti finanziari alla chiusura del mercato con l'effetto di ingannare gli investitori che operano sulla base dei prezzi di chiusura;
- 6) diffondere una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione sullo strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interesse;
- 7) effettuare operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono in accordo;
- 8) inserire ordini, specie nei mercati telematici, a prezzi più alti (o più bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (o delle vendite) al fine di fornire indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda (o di un'offerta) sullo strumento finanziario a tali prezzi più elevati (o più bassi);
- 9) acquistare o vendere intenzionalmente strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni in modo da alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato;
- 10) colludere sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico;
- 11) abusare della propria posizione dominante in modo da distorcere significativamente il prezzo al quale altri operatori sono obbligati, per l'assolvimento dei loro impegni, a consegnare o ricevere o rinviare la consegna dello strumento finanziario o del prodotto sottostante;
- 12) concludere operazioni o impartire ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato degli strumenti finanziari del Gruppo Intermatica o delle sue singole società scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi. Questo comportamento deve essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa;
- 13) concludere operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati;
- 14) concludere un'operazione o una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà di uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari - della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi;

- 15) diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo;
- 16) aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario ed effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo;
- 17) prendere una posizione ribassista su uno strumento finanziario ed effettuare un'ulteriore attività di vendita e/o diffondere fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurne il prezzo;
- 18) aprire una posizione su uno strumento finanziario e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico;
- 19) operare creando inusuali concentrazioni di operazioni in concerto con altri soggetti su un particolare strumento finanziario;
- 20) aprire un conto corrente bancario e realizzare subito un'importante operazione;
- 21) vendere tutti i titoli che si possiedono in portafoglio per investire la liquidità ricavata su uno specifico strumento finanziario;
- 22) richiedere l'immediata esecuzione di un ordine senza curarsi del prezzo al quale l'ordine verrebbe eseguito;
- 23) realizzare un'inusuale operatività sulle azioni di una società prima dell'annuncio di informazioni privilegiate relative alla società;
- 24) realizzare operazioni senza alcuna altra apparente motivazione che quella di aumentare o ridurre il prezzo di uno strumento finanziario o di aumentare i quantitativi scambiati su uno strumento finanziario;
- 25) richiedere l'esecuzione di ordini che, a causa delle loro dimensioni rispetto alla liquidità di uno specifico strumento finanziario, avranno chiaramente un impatto significativo sulla domanda o sull'offerta o sul prezzo o sulla valutazione di tale strumento finanziario, specie quando tali ordini portano alla esecuzione di operazioni nei periodi di negoziazione utili alla determinazione di prezzi di riferimento, ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni;
- 26) realizzare operazioni che sembrano avere la finalità di aumentare il prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti all'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile;
- 27) realizzare operazioni che, proprio nei giorni precedenti l'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile, sembrano avere la finalità di sostenere il prezzo dello strumento finanziario in presenza di un andamento discendente dei prezzi di tale strumento finanziario;
- 28) realizzare operazioni che sembrano tentare di modificare la valutazione di una posizione senza che venga modificata, in aumento o in diminuzione, la dimensione della posizione stessa;
- 29) realizzare operazioni che sembrano cercare di aumentare o ridurre il prezzo medio ponderato del giorno o di un periodo della sessione di negoziazione;
- 30) effettuare operazioni che sembrano cercare di aggirare gli accorgimenti previsti dai meccanismi di negoziazione;
- 31) cancellare ordini per quantitativi importanti, pochi istanti prima del termine dell'asta a chiamata elettronica, determinando una significativa variazione del prezzo teorico dell'asta e, quindi, del prezzo dell'asta;

- 32) effettuare operazioni che, nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato, sembrano cercare di mantenere il prezzo dello strumento finanziario sottostante al di sotto del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato;
- 33) effettuare operazioni che, nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato, sembrano finalizzate a far passare il prezzo dello strumento finanziario sottostante al di sopra del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato;
- 34) effettuare operazioni che sembrano cercare di modificare il prezzo di regolamento di uno strumento finanziario quando questo prezzo è utilizzato come riferimento per il calcolo dei margini.

Coerentemente con il sistema di Corporate Governance nonché con i controlli e le procedure relative alla divulgazione dell'informativa esterna, devono essere rispettate le seguenti previsioni:

1. il trattamento delle informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto delle relative procedure interne che prevedono:
  - compiti e ruoli dei soggetti Responsabili della gestione di tali informazioni;
  - le norme che regolano la diffusione delle medesime e le modalità che i Responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro trattamento e la loro pubblicazione;
  - i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o destinate a divenire tali, da individuarsi sentite le funzioni societarie competenti e sottoposti al parere dell'Organismo di Vigilanza;
  - le misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni e per evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno delle società del Gruppo;
  - le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate o destinate a divenire tali;
  - la corretta tenuta e aggiornamento di un registro da parte dei Responsabili deputati alla gestione delle informazioni privilegiate delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, gestiscono e hanno accesso alle specifiche informazioni privilegiate o destinate a divenire tali. L'inserimento nel registro deve essere comunicato al soggetto interessato al fine di imporre l'osservanza delle procedure e dei divieti conseguenti.

Ogni qualvolta sussista il dubbio sul carattere privilegiato o meno dell'informazione, dovrà essere richiesta l'autorizzazione dell'Organismo di vigilanza prima che l'informazione stessa venga diffusa o trasmessa.

2. In ogni caso di dubbio, prima di compiere un'operazione idonea ad avere effetti favorevoli per il Gruppo, è necessario ottenere il parere preventivo dell'Organismo di Vigilanza.

Le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale possono essere aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

## 8. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di Reati di abuso di mercato, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con i rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.